3ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 167° - Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 gennaio 2026** SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2025, n. **28**.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025. (25R00179) . . . . . *Pag.* 1

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2025, n. **29**.

Fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare. Modifiche alla l.r. 1/2015. (25R00189) . . . . . *Pag.* 20

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2025, n. **30**.

Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019. (25R00190) . . . *Pag.* 21

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2025, n. **31**.

Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011. (25R00191) . . . . . *Pag.* 23

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2025, n. **8**.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. (25R00244) . . . . . *Pag.* 25

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2025, n. **9**.

Modifiche al regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 «Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo» e successive modifiche). (25R00245) . . . . . *Pag.* 61

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° aprile 2025, n. **12**.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di febbraio. (25R00119) . . . . . *Pag.* 62

LEGGE 1° aprile 2025, n. **13**.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di marzo. (25R00120) . . . . . *Pag.* 63

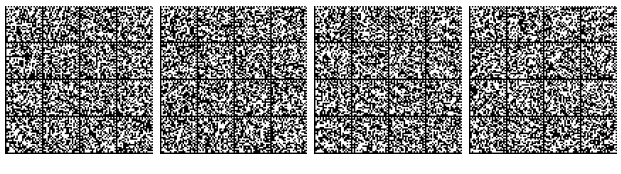

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 giugno 2025, n. **28**.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 9 giugno 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118);

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale);

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135);

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106);

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza «PNRR» e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR «PNC», nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022);

Visto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato);

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'art. 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»);

Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne);

Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della

Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

Vista legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione);

Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) e, in particolare, l'art. 13;

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento);

Vista la legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);

Vista la legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'art. 32 della legge regionale n. 82/2015);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio);

Vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19);

Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);

Vista la legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007);

Vista la legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale);

Vista la legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale n. 23/2007);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);

Vista la legge regionale 18 marzo 2025, n. 17 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali);

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025;

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il titolo I, capo I (Procedimento elettorale):

1. la recente sentenza della Corte costituzionale n. 3/2025 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 3, della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo n. 82/2005, nella parte in cui non prevedono, per l'elettore che non sia in grado di apporre una firma autografa, la possibilità di sottoscrivere un documento informatico con firma elettronica qualificata, cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi, per la presentazione delle liste e delle candidature alle elezioni regionali. È quindi necessario prevedere nella legge regionale n. 74/2004 che, con atto della Giunta regionale, siano definite le modalità di sottoscrizione digitale della presentazione delle candidature e delle liste alle elezioni regionali per gli elettori affetti da patologie invalidanti;

Per quanto concerne il titolo I, capo II (Organizzazione e personale):

2. nella legge regionale n. 1/2009 si introducono delle disposizioni di adeguamento a quanto previsto dalla normativa statale vigente in tema di accesso alla qualifica dirigenziale e si ridefiniscono parzialmente alcune disposizioni contenute nel capo VII nonché le modalità per il computo del limite dei compensi derivanti da attività extra impiego, in coerenza con quanto prevede il decreto legislativo n. 36/2023;

3. al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa in un'ot-

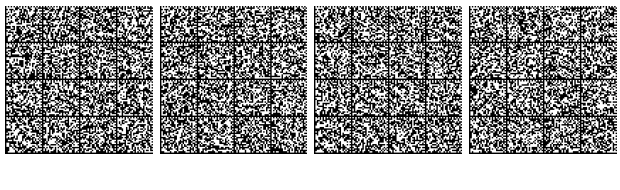

tica di contenimento della spesa, nella legge regionale n. 1/2009 si inserisce una disposizione transitoria con la quale si prevede la proroga di un anno dell'efficacia delle graduatorie concorsuali della Regione vigenti per l'assunzione di personale a tempo indeterminato;

Per quanto concerne il titolo I, capo III (Nomine degli organi amministrativi):

4. è opportuna la riformulazione di un articolo della legge regionale n. 5/2008, che può essere fonte di dubbi interpretativi, al fine di evitare problemi di tipo applicativo;

5. è necessario modificare un articolo della legge regionale n. 5/2008 per fornire chiarimenti applicativi a una fattispecie in materia di nomine ove vi sia concorrenza di disposizioni statali e regionali;

Per quanto concerne il titolo I, capo IV (Partecipazioni regionali):

6. è necessario allineare il testo di un articolo della legge regionale n. 20/2008 a quello che lo precede affinché abbiano la medesima formulazione;

Per quanto concerne il titolo I, capo V (Avvocatura regionale):

7. è opportuna la riformulazione di un articolo della legge regionale n. 63/2005 al fine di un miglior coordinamento testuale;

Per quanto concerne il titolo I, capo VI (Tributi):

8. è necessario adeguare la legge regionale n. 31/2005 a sopravvenute disposizioni statali e abrogare alcune disposizioni della stessa legge regionale n. 31/2005 e della legge regionale n. 2/1971 per porre fine alle incertezze applicative che si sono determinate a seguito dei ripetuti interventi normativi del legislatore nazionale;

Per quanto concerne il titolo I, capo VII (Demanio e patrimonio):

9. al fine di disciplinare in modo univoco e coordinare le procedure della legge regionale n. 77/2004, anche con riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre il limite di spesa di euro 150.000,00, sui beni immobili in uso al Consiglio regionale, si rende necessario definire una programmazione concordata tra Giunta regionale e Consiglio regionale dei suddetti interventi, che consentirà di definire priorità e risorse;

10. è necessario chiarire la disciplina che si applica al rilascio delle concessioni delle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale operando, nella legge regionale n. 77/2004, un rinvio alla normativa regionale vigente in materia e stabilire che la procedura di trasferimento dei beni del demanio regionale in favore di altri enti pubblici territoriali deve essere disciplinata con legge regionale;

Per quanto concerne il titolo I, capo VIII (Contratti):

11. è necessario prevedere le modalità per la sostituzione del responsabile unico di progetto (RUP) per i casi di impedimento oggettivo allo svolgimento delle relative funzioni modificando a tale scopo la legge regionale n. 15/2024;

Per quanto concerne il titolo I, capo IX (Toscana diffusa e autonomie locali):

12. è necessario adeguare la legge regionale n. 68/2011 in tema di condizioni di accesso ai contributi alle unioni dei comuni alle sopravvenute disposizioni nazionali relative ai requisiti di interoperabilità per lo svolgimento delle procedure amministrative degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);

13. in attuazione di impegni con il Governo sottoscritti dal Presidente della Giunta regionale a seguito dell'istruttoria tecnica da parte degli uffici ministeriali, è necessario apportare due modifiche ad articoli della legge regionale n. 11/2025;

Per quanto concerne il titolo I, capo X (Affari istituzionali):

14. è necessario correggere alcuni errori materiali contenuti nella legge regionale n. 23/2007, verificatisi in occasione dell'ultima modifica intervenuta sulla medesima con legge regionale n. 46/2024, nonché un errore materiale presente in quest'ultima legge;

Per quanto concerne il titolo I, capo XI (Bilancio):

15. è necessario correggere un errore materiale relativo a un importo contenuto nella legge regionale n. 77/2017 e due errori materiali contenuti nella legge regionale n. 59/2024, il primo relativo a un importo e il secondo a un titolo di spesa;

Per quanto concerne il titolo II, capo I (Turismo):

16. è necessaria una modifica terminologica nella disposizione della legge regionale n. 61/2024 relativa al turismo accessibile per conformarsi al decreto legislativo n. 62/2024, modifica per la quale è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

17. è necessario intervenire sulla disposizione della legge regionale n. 61/2024 relativa alla definizione del marchio «destinazione toscana» per chiarire che si tratta di una semplice indicazione geografica e non di un marchio collettivo identificativo di un prodotto o di un processo. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

18. è necessario integrare, nella legge regionale n. 61/2024, la composizione della Consulta permanente del turismo in osservanza alla legge n. 18/2009. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

19. al fine di evitare dubbi interpretativi, nella legge regionale n. 61/2024 si prevede espressamente che nei «*marina resort*» siano consentiti la sosta e il pernottamento di diportisti esclusivamente all'interno delle «proprie» unità da diporto. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge; si provvede inoltre a eliminare la previsione di una nuova tipologia di unità da diporto, cosiddetta «*house boat*», in quanto non prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172). Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

20. è necessario riallineare alcune disposizioni della legge regionale n. 61/2024 relative agli alberghi diffusi in coerenza con la previsione secondo cui gli alloggi che compongono l'albergo diffuso possono avere esclusivamente destinazione d'uso turistico-ricettiva;

21. al fine di una corretta applicazione delle relative sanzioni amministrative, è necessario esplicitare nella legge regionale n. 61/2024 i termini per la comunicazione delle variazioni alla segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di struttura ricettiva, di stabilimento balneare e di agenzia di viaggi;

22. è necessario correggere un errore materiale contenuto nella legge regionale n. 61/2024 riguardante una disposizione di rinvio alla normativa statale in materia di classificazione;

23. al fine di evitare una disparità di trattamento nei confronti delle strutture ricettive che osservano l'apertura stagionale, è necessario intervenire sulla disposizione della legge regionale n. 61/2024 che disciplina la sospensione dell'attività;

24. al fine di una compiuta disciplina della materia e per omogeneità rispetto alla disciplina amministrativa prevista per le altre strutture ricettive, è necessario introdurre nella legge regionale n. 61/2024 un obbligo di comunicazione per le variazioni dei dati e delle informazioni dichiarati nella comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale, per la sospensione e per la cessazione dell'attività stessa;

25. al fine di una compiuta disciplina della materia e per omogeneità rispetto alla disciplina amministrativa prevista per le altre strutture ricettive, è necessario esplicitare nella legge regionale n. 61/2024 i termini per la comunicazione delle variazioni dei dati della SCIA di locazione turistica in forma imprenditoriale e prevedere l'obbligo di comunicazione per la sospensione dell'attività stessa. Inoltre è necessario, per dare efficacia alle previsioni degli obblighi inerenti alle locazioni turistiche, introdurre una sanzione residuale per la violazione di obblighi non altrimenti sanzionati;

26. al fine di correggere un mero errore materiale, è necessario intervenire sulla disposizione della legge regionale n. 61/2024 che fissa le sanzioni comminate in caso di omessa comunicazione dei dati;

27. al fine di chiarire che l'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico delle agenzie di viaggio è valida su tutto il territorio nazionale, si interviene nella legge regionale n. 61/2024 introducendo questa specificazione. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

28. al fine di evitare sovrapposizioni con l'attività di guida turistica, è necessario modificare la disposizione della legge regionale n. 61/2024 che definisce l'attività di guida ambientale. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge;

29. al fine di evitare dubbi interpretativi, nel rispetto del principio di legalità, si specifica nelle disposizioni transitorie della legge regionale n. 61/2024 in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, quali disposizioni della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale) continuano ad applicarsi alle strutture ricettive extra-alberghiere esercitate in forma non imprenditoriale già abilitate alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 61/2024, nonché le sanzioni per l'inadempimento;

30. al fine di evitare dubbi interpretativi, nel rispetto del principio di legalità, si specifica nelle disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso della legge regionale n. 61/2024, quali disposizioni della legge regionale n. 86/2016 continuano ad applicarsi agli alberghi diffusi già abilitati alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 61/2024, nonché le sanzioni per l'inadempimento;

Per quanto concerne il titolo II, capo II (Concessioni demaniali marittime):

31. si interviene sulla legge regionale n. 31/2016 per modificare la disposizione, introdotta dalla legge regionale 29 luglio 2024, n. 30 (Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Modifiche alla legge regionale n. 31/2016), che riconosce un «*favor*» ad alcuni tipi di imprese nelle procedure di rilascio delle concessioni demaniali marittime. Ciò al fine di renderla coerente con la nuova formulazione del principio del «*favor*» ad alcuni tipi di impresa adottata dal decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166. Per tale modifica è stato assunto un impegno dal Presidente della Giunta regionale a seguito di rilievi del Governo sulla legge regionale;

Per quanto concerne il titolo II, capo III (Commercio):

32. è necessario allineare le disposizioni della legge regionale n. 62/2018 relative ai requisiti di accesso per il commercio su area pubblica alla legge n. 214/2023;

Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Pesca):

33. è necessario modificare i riferimenti legislativi nella legge regionale n. 7/2005 di uno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche al fine di adeguarli al decreto legislativo n. 117/2017;

Per quanto concerne il titolo II, capo V (Servizio fitosanitario):

34. è necessario correggere un errore materiale contenuto nella legge regionale n. 37/2024 riguardante una disposizione di rinvio interno;

Per quanto concerne il titolo III, capo I (Sanità):

35. è opportuno abrogare una disposizione della legge regionale n. 38/2007 in materia di ricorso agli enti per i servizi tecnico-amministrativi di area vasta (ESTAV) quali centrali di committenza in quanto già implicitamente abrogata a seguito di modifiche intervenute nell'ordinamento regionale;

36. è necessario modificare alcune disposizioni della legge regionale n. 40/2005 per assicurare una maggiore aderenza alle previsioni del decreto legislativo n. 502/1992 in materia di remunerazione delle funzioni assistenziali e per correggere alcune disposizioni lacunose o imprecise;

37. al fine di assicurare la continuità del Servizio sanitario regionale (SSR) e l'efficienza amministrativa in un'ottica di contenimento della spesa, si inserisce nella

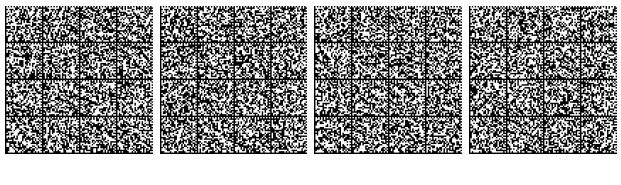

legge regionale n. 40/2005 una disposizione transitoria con la quale si prevede la proroga dell'efficacia delle graduatorie concorsuali vigenti delle aziende e degli enti del SSR per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. L'efficacia delle graduatorie, in analogia con l'impianto previsto dalla legge regionale 11 aprile 2025, n. 22 (Proroga delle graduatorie del Servizio sanitario regionale), viene prorogata fino all'approvazione delle nuove graduatorie concorsuali concernenti i profili professionali interessati dalla predetta proroga e, comunque, non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

38. è necessario esplicitare che al personale che opera nelle strutture sanitarie private accreditate si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente corrispondente alla attività svolta;

Per quanto concerne il titolo III, capo II (Sport) e capo III (Politiche sociali):

39. è opportuno intervenire sulla legge regionale n. 21/2015 per finalità di completezza della disciplina e di coordinamento normativo tra la disposizione che ha recentemente introdotto la definizione di «palestra della salute», da una parte, e le norme recanti i contenuti del regolamento di attuazione della legge e le modalità di vigilanza e controllo sul rispetto dei requisiti dall'altra;

40. sono necessarie modifiche terminologiche alla legge regionale n. 11/2025 e alla legge regionale n. 17/2025 per conformarsi al decreto legislativo n. 62/2024, a seguito delle segnalazioni del Ministro per le disabilità e dei relativi impegni sottoscritti dal Presidente della Giunta;

Per quanto concerne il titolo IV, capo I (Tutela dell'ambiente):

41. è necessario adeguare all'evoluzione della normativa nazionale intervenuta la terminologia, i riferimenti normativi ed i rinvii interni di alcune disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) contenute nella legge regionale n. 10/2010, con particolare riguardo:

all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2023, nuovo codice dei contratti, e alle modifiche al decreto legislativo n. 152/2006 in materia di ottemperanza alle condizioni ambientali, nonché di proroga di validità del provvedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA, introdotte dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153 (Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191;

alla necessità di richiamare, anche con riferimento agli oneri istruttori, le procedure di VIA che si svolgono nel procedimento unico per i progetti riguardanti le fonti energetiche rinnovabili, introdotto nella legge regionale n. 10/2010 dalla legge regionale 5 novembre 2024, n. 44 (Disciplina del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica in materia di energia da fonti rinnovabili in raccordo con le procedure di valutazione di impatto ambientale. Modifiche alla legge regionale n. 39/2005 e alla legge regionale n. 10/2010), in attuazione del decreto-legge n. 13/2023, convertito dalla legge n. 41/2023, in deroga alla procedura per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all'art. 27-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006;

Per quanto concerne il titolo IV, capo II:

con riferimento alla sezione I (Consorzi di bonifica):

42. è necessario adeguare la disposizione della legge regionale n. 79/2012 sul trattamento economico dei direttori generali dei consorzi di bonifica a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge regionale n. 1/2009, nel quale, a seguito di una modifica intervenuta con la legge regionale 4 agosto 2015, n. 63 (Disposizioni in materia di ordinamento della dirigenza regionale, dell'Agenzia regionale di sanità e di conflitto di interesse. Modifiche alle leggi regionali n. 1/2009, n. 5/2008 e n. 40/2005), non è più presente il criterio dell'omogeneità, rimettendo la determinazione del trattamento economico stesso all'assemblea consortile;

43. è necessario adeguare la disposizione della legge regionale n. 79/2012 in tema di detenzione, da parte dei consorzi di bonifica, di partecipazioni in società a partecipazione pubblica, a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), che individua alcuni casi in cui tale partecipazione è possibile;

con riferimento alla sezione II (Protezione civile):

44. al fine di evitare una duplicazione di attività, in coerenza con i principi del decreto legislativo n. 1/2018 sulla semplificazione ed efficacia dell'attività in emergenza, si stabilisce, come peraltro avviene già nella prassi, che, qualora vi sia la dichiarazione di stato di emergenza nazionale, non si dia seguito allo stato di emergenza regionale, che sarà assorbito dalle procedure nazionali. Solo ove l'estensione territoriale dello stato di emergenza nazionale non coincida completamente con quella dell'emergenza regionale, è consentito al Presidente della Giunta regionale, quale autorità di protezione civile, di confermare e applicare la normativa regionale di emergenza ai territori regionali esclusi. Si adegua, inoltre, il termine per la definizione del piano degli interventi da parte della Giunta regionale a quello previsto dalla normativa nazionale;

Per quanto concerne il titolo IV, capo III:

con riferimento alla sezione I (Edilizia):

45. è necessario riallineare alcune disposizioni contenute nella legge regionale n. 5/2010 alla disciplina dei titoli edilizi di cui alla legge regionale n. 65/2014, alla quale viene fatto rinvio per l'individuazione del regime amministrativo applicabile agli interventi di recupero dei sottotetti;

con riferimento alla sezione II (Pianificazione territoriale e urbanistica):

46. in tema di monitoraggio da parte dell'osservatorio paritetico della pianificazione, è opportuna l'eliminazione di una disposizione dell'art. 54 della legge regionale n. 65/2014, che, a distanza di diversi anni di attuazione, appare un inutile e irragionevole duplicato della disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, della medesima legge;

47. è opportuno semplificare, nella legge regionale n. 65/2014, il recepimento dei progetti di paesaggio da parte dei comuni, nella considerazione che detti strumenti sono approvati dalla Regione con le procedure ordinarie per gli atti di governo del territorio e costituiscono attuazione del piano di indirizzo territoriale (PIT)/piano paesaggistico regionale (PPR);

48. è inoltre opportuno, data la complessità legata alla riorganizzazione territoriale e amministrativa dei comuni derivanti da fusioni, prevedere per questi ultimi una specifica disposizione all'interno della legge regionale n. 31/2020;

Per quanto concerne il titolo V, capo I (Istruzione):

49. è necessario correggere un errore materiale contenuto nella legge regionale n. 32/2002 in tema di risorse dei comuni per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

50. si adegua un articolo della legge regionale n. 32/2002 al disposto dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 eliminando la titolarità delle funzioni di programmazione e coordinamento intermedio delle province per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico;

51. il Ministero dell'istruzione e del merito ha segnalato che gli interventi regionali inerenti alla programmazione dell'offerta di istruzione sul territorio di cui all'art. 8, comma 1, lettera *b)*, della legge regionale n. 11/2025 possono interferire con l'autonomia delle istituzioni scolastiche. È quindi opportuno, per evitare possibili dubbi interpretativi, intervenire sul medesimo articolo con una precisazione;

52. è necessario modificare due articoli della legge regionale n. 32/2002 per richiamare alcuni principi contenuti nel piano nuove competenze-transizioni, approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 marzo 2024 (Piano nuove competenze-transizioni), in attuazione della missione 7, riforma 5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), cui le regioni sono tenute a conformarsi entro il terzo trimestre del 2025;

Per quanto concerne il titolo V, capo II (Formazione e sistema regionale per l'impiego):

53. si modifica un articolo della legge regionale n. 32/2002 che fa riferimento all'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL), in quanto, a seguito di una riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tale Agenzia è stata soppressa a far data dal 1° marzo 2024;

Per quanto concerne il titolo VI, capo I (Disposizioni finali):

54. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

APPROVA
la presente legge:

TITOLO I
AFFARI ISTITUZIONALI, BILANCIO E PATRIMONIO

Capo I
PROCEDIMENTO ELETTORALE

Art. 1.

*Sottoscrizione digitale. Inserimento dell'art. 4-*bis *nella legge regionale n. 74/2004*

1. Dopo l'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale»), è inserito, nella sezione III del capo I, il seguente:

«Art. 4-*bis (Sottoscrizione digitale)*. — 1. La Giunta regionale definisce le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste per i casi in cui l'elettrice o l'elettore possono esercitare il voto domiciliare ai sensi del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e per i casi in cui sussista comunque l'impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa.

2. Resta fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sulle modalità di dichiarazione in forma verbale per i presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per impedimento fisico.».

Capo II
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 2.

Sostituzione del direttore. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: «della medesima direzione» sono soppresse.

Art. 3.

Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 1/2009

1. Il comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2009 è sostituito dal seguente:

«2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso, cui possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.».

2. Al comma 2-*quinquies* dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «comma 1-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-*bis*».

3. Dopo il comma 2-*quinquies* dell'art. 12 della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

«2-*sexies*. Nell'ambito della riserva di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter*, nel rispetto delle facoltà assunzionali autorizzate, la Regione può indire procedure comparative, riservate al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell'area o categoria apicale. Le procedure tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.».

Art. 4.

Adeguamenti in tema di limiti al conferimento dell'incarico di direttore a soggetti esterni. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «o dell'art. 18-*bis*, comma 1,» sono soppresse.

Art. 5.

*Limiti dei compensi per le attività extra impiego. Modifiche all'art. 34-*bis *della legge regionale n. 1/2009*

1. Il comma 9 dell'art. 34-*bis* della legge regionale n. 1/2009 è abrogato.

Art. 6.

Limiti dei trattamenti economici. Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 1/2009

1. Al comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 1/2009 le parole: «responsabili delle strutture di minore complessità» sono sostituite dalle seguenti: «determinato dalla deliberazione di cui all'art. 49, comma 4, in misura inferiore a quello spettante ai responsabili di settore di maggiore complessità».

Art. 7.

*Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato. Inserimento dell'art. 74-*ter *nella legge regionale n. 1/2009*

1. Dopo l'art. 74-*bis* della legge regionale n. 1/2009 è inserito il seguente:

«Art. 74-*ter (Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato)*. — 1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, l'efficacia delle graduatorie approvate all'esito delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato indette dalla Regione Toscana, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2026, è prorogata di un anno.».

Art. 8.

*Dirigente con contratto a tempo determinato. Modifiche all'art. 22-*bis *della legge regionale n. 4/2008*

1. Il comma 3 dell'art. 22-*bis* della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è sostituito dal seguente:

«3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.».

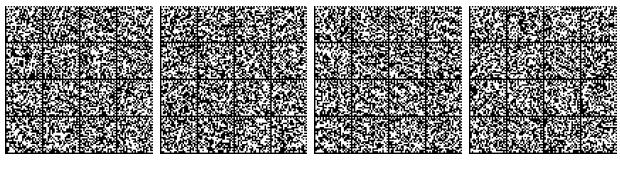

Art. 9.

*Attività extra impiego del personale. Modifiche all'art. 27-*ter *della legge regionale n. 4/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 27-*ter* della legge regionale n. 4/2008 le parole: «le funzioni di cui agli articoli 33, comma 4 e 34, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «le competenze autorizzatone da queste richiamate».

Capo III

NOMINE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 10.

Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 5/2008

1. Al comma 8 dell'art. 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), le parole: «Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 5-*bis*.» sono soppresse.

2. Dopo il comma 8 dell'art. 7 della legge regionale n. 5/2008 è aggiunto il seguente:

«8-*bis*. I soggetti di cui al comma 8 individuano:

a) i candidati in modo autonomo oppure nell'ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4;

b) i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 5-*bis*.».

Art. 11.

Requisiti professionali. Modifiche all'art. 9 della legge regionale n. 5/2008

1. Il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 5/2008 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente e dagli ordinamenti degli enti interessati. In caso di coesistenza di disposizioni statali e regionali le disposizioni statali prevalgono su quelle regionali.».

Capo IV

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Art. 12.

Esercizio delle prerogative di socio nelle società. Modifiche all'art. 14 della legge regionale n. 20/2008

1. Il comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1, dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è sostituito dal seguente:

«1. La Regione esercita le prerogative di socio e partecipa alle assemblee dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale.».

2. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 20/2008 le parole: «dell'assessore delegato» sono sopresse.

Capo V

AVVOCATURA REGIONALE

Art. 13.

Attribuzioni dell'Avvocatura regionale. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 63/2005

1. La lettera d-*bis*) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell'Avvocatura regionale), è abrogata.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 63/2005 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. L'Avvocato generale, con proprio atto, stabilisce:

a) le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti della Regione Toscana, di cui al comma 3, lettera *d)*;

b) le modalità tecniche per garantire, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.».

Capo VI

TRIBUTI

Art. 14.

Tributi propri della Regione. Abrogazione degli articoli 16, 26 e 30 della legge regionale n. 2/1971

1. Gli articoli 16, 26 e 30 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), sono abrogati.

Art. 15.

Modalità di presentazione e requisiti dell'istanza. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 31/2005

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è sostituito dal seguente:

«1. L'istanza d'interpello è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito indi-

cata anche come ufficio, a mano, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con qualsiasi mezzo telematico o informatico secondo quanto previsto all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

Art. 16.

Avviso di accertamento. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 31/2005

1. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2005 le parole: «a titolo di tributo» sono soppresse.

2. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2005 dopo le parole: «la quantificazione» sono inserite le seguenti: «delle sanzioni,».

3. Il comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 31/2005 è abrogato.

Art. 17.

Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso. Abrogazione dell'art. 10 della legge regionale n. 31/2005

1. L'art. 10 della legge regionale n. 31/2005 è abrogato.

Art. 18.

Autotutela. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 31/2005

1. L'art. 13 della legge regionale n. 31/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Autotutela)*. — 1. In materia di autotutela si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10-*quater* e 10-*quinquies* della legge n. 212/2000.».

Art. 19.

Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 31/2005

1. L'art. 16 della legge regionale n. 31/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo)*. — 1. In materia di rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).».

Art. 20.

Effetti della decadenza. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 31/2005

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 31/2005 le parole: «o dell'art. 16, comma 6,» sono soppresse.

Art. 21.

Termini per l'esecutività dei ruoli per i tributi regionali. Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 31/2005

1. Al comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 31/2005 le parole: «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento di cui all'art. 8 e l'atto di contestazione e di irrogazione sono divenuti definitivi» sono sostituite dalle seguenti: «entro i termini di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973».

Art. 22.

Sistema informativo tributario regionale. Modifiche all'art. 22 della legge regionale n. 31/2005

1. Al comma 7 dell'art. 22 della legge regionale n. 31/2005 dopo la parola: «stabiliti» sono inserite le seguenti: «dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e».

Capo VII

DEMANIO E PATRIMONIO

Art. 23.

Oggetto. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 77/2004

1. Al comma 1-*ter* dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 «Legge forestale della Toscana»), dopo le parole: «Al di fuori di questi casi,» sono inserite le seguenti: «previa programmazione annuale degli interventi di manutenzione concordata fra il dirigente del Consiglio regionale e il direttore della Giunta regionale competenti,».

Art. 24.

Utilizzazione dei beni. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 77/2004

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 77/2004 sono aggiunte le parole: «Per il rilascio delle concessioni sulle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale trovano applicazione le procedure disciplinate dalla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell'art. 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 "Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri" recante disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).».

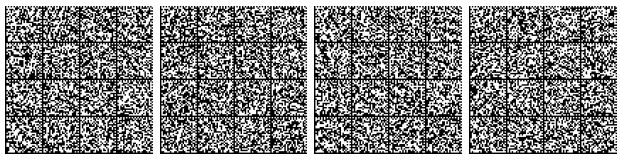

Art. 25.

Alienabilità dei beni regionali. Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 77/2004

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 77/2004 sono aggiunte le parole: «Il trasferimento dei beni demaniali e le sue modalità sono disciplinati con legge regionale.».

Capo VIII

CONTRATTI

Art. 26.

Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 15/2024

1. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007), è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Nelle ipotesi di impedimento oggettivo allo svolgimento delle funzioni di RUP che si protragga per oltre un mese, per l'intera durata dell'impedimento:

a) nei casi di cui al comma 1, il direttore della direzione competente può sostituire il RUP;

b) nei casi di cui al comma 2, svolge le funzioni di RUP il DRC oppure altro dipendente individuato ai sensi del primo periodo del comma 2.».

Capo IX

TOSCANA DIFFUSA E AUTONOMIE LOCALI

Art. 27.

Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 68/2011

1. Il comma 2-*bis* dell'art. 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è abrogato.

Art. 28.

Diritto alla salute e inclusione sociale. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 11/2025

1. Alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), le parole: «nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste anche».

2. Alla fine della lettera *f)* del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 11/2025 sono aggiunte le parole: «, nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste.

Art. 29.

Norma finanziaria. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 11/2025

1. Dopo il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2025 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Dall'attuazione degli articoli da 1 a 27 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.».

Capo X

AFFARI ISTITUZIONALI

Art. 30.

Parte terza. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 5-bis *della legge regionale n. 23/2007*

1. La lettera *c)* del comma 1 dell'art. 5-*bis* della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è abrogata.

Art. 31.

Banche dati e protezione dei dati personali. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 18 della legge regionale n. 23/2007

1. Il comma 6 dell'art. 18 della legge regionale n. 23/2007 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative che le strutture regionali richiedenti la pubblicazione sono tenute ad osservare al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e di quanto previsto al comma 5.».

Art. 32.

Validità degli atti pubblicati. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 46/2024

1. Nell'alinea del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 (Ordinamento del Bollettino Ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale n. 23/2007), le parole: «dell'art. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 2.».

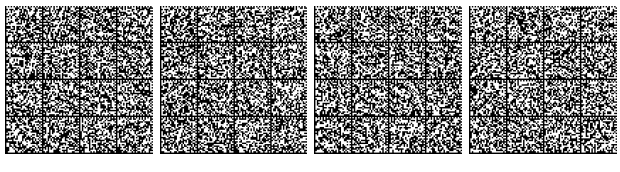

Capo XI
BILANCIO

Art. 33.

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 77/2017

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: «euro 77.300.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 77.380.000,00».

Art. 34.

Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 59/2024

1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), le parole: «euro 4.324.102,05» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.424.102,05».

Art. 35.

Contributo straordinario lavori di restauro del complesso parrocchiale di San Michele Arcangelo in Carmignano. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 59/2024

1. Al comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 59/2024 le parole: «Titolo 1 "Spese correnti"» sono sostituite dalle seguenti: «Titolo 2 "Spese in conto capitale"».

TITOLO II
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PESCA

Capo I
TURISMO

Art. 36.

Turismo accessibile. Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), le parole: «persone disabili» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità».

Art. 37.

Regolamento di attuazione. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla lettera *h)* del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 61/2024, le parole: «le comunità d'ambito turistico» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico».

Art. 38.

Funzioni della Regione. Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 61/2024

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 61/2024 è sostituita dalla seguente:

«*e)* la definizione del marchio della destinazione toscana e del relativo disciplinare d'uso, che prevede l'utilizzo del marchio da parte delle comunità d'ambito turistico insieme alla propria denominazione, fatta salva l'applicazione del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273);».

Art. 39.

Consulta permanente del turismo. Modifiche all'art. 11 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 11 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie».

Art. 40.

Servizi di informazione e accoglienza turistica. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla lettera *e)* del comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 61/2024, le parole: «le comunità d'ambito turistico» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico».

Art. 41.

Marina resort*. Modifiche all'art. 32 della legge regionale n. 61/2024*

1. Al comma 1 dell'art. 32 della legge regionale n. 61/2024, dopo le parole: «di diportisti all'interno delle» è inserita la seguente: «proprie».

2. Il comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 61/2024 è abrogato.

Art. 42.

Definizione e caratteristiche degli alberghi diffusi. Modifiche all'art. 47 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 10 dell'art. 47 della legge regionale n. 61/2024, le parole: «sia destinazione d'uso residenziale sia» sono sostituite dalle seguenti: «destinazione d'uso».

2. Al comma 11 dell'art. 47 della legge regionale n. 61/2024, le parole: «della struttura principale, ubicata» sono sostituite dalle seguenti: «dello stabile principale, ubicato».

Art. 43.

Esercizio dell'attività di struttura ricettiva. Modifiche all'art. 48 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 6 dell'art. 48 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

2. Alla fine del comma 7 dell'art. 48 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

Art. 44.

Classificazione. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 51 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 51 della legge regionale n. 61/2024 le parole: «in conformità a quanto previsto dall'art. 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».

Art. 45.

Sospensione dell'attività. Modifiche all'art. 53 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 53 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «per le strutture ricettive con apertura annuale, e almeno ad un mese per quelle con apertura stagionale».

Art. 46.

Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale. Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 61/2024 dopo le parole: «comunica al comune,» sono inserite le seguenti: «contestualmente all'inizio dell'attività locativa,».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 61/2024 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, nonché la sospensione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, sono comunicate al comune entro quindici giorni dal loro verificarsi.».

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 60 della legge regionale n. 61/2024 è inserito il seguente:

«1-*ter*. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è comunicata al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.».

4. Al comma 3 dell'art. 60 della legge regionale n. 61/2024 le parole: «e i termini» sono soppresse.

Art. 47.

Esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale. Modifiche all'art. 61 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 61 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 61 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

3. Dopo il comma 5 dell'art. 61 della legge regionale n. 61/2024 è inserito il seguente:

«5-*bis*. La sospensione dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro quindici giorni dal suo verificarsi.».

Art. 48.

Sanzioni amministrative. Modifiche all'art. 63 della legge regionale n. 61/2024

1. Dopo la lettera *c)* del comma 1 dell'art. 63 della legge regionale n. 61/2024 è aggiunta la seguente:

«c-*bis*) nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente titolo non altrimenti sanzionati, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.».

Art. 49.

Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari. Modifiche all'art. 66 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 66 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 66 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

Art. 50.

Sanzioni amministrative. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 74 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 4 dell'art. 74 della legge regionale n. 61/2024 le parole: «, comma 2,» sono soppresse.

Art. 51.

Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio. Modifiche all'art. 77 della legge regionale n. 61/2024

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 77 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

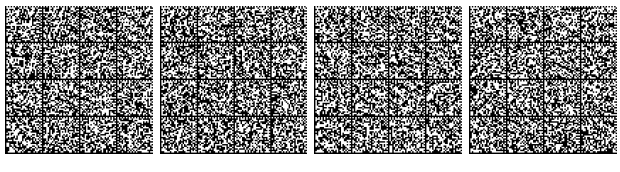

2. Alla fine del comma 5 dell'art. 77 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

3. Alla fine del comma 6 dell'art. 77 della legge regionale n. 61/2024 sono aggiunte le parole: «, entro quindici giorni dal suo verificarsi».

Art. 52.

Abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Modifiche all'art. 83 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 83 della legge regionale n. 61/2024 dopo le parole: «dal comune,» sono inserite le seguenti: «con validità su tutto il territorio nazionale,».

Art. 53.

Definizione dell'attività di guida ambientale. Modifiche all'art. 102 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 102 della legge regionale n. 61/2024 le parole: «la storia e le tradizioni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «le tradizioni locali».

Art. 54.

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'art. 144 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 144 della legge regionale n. 61/2024 dopo le parole: «previgenti disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui, rispettivamente, all'art. 55, comma 4 e all'art. 56, comma 4».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 144 della legge regionale n. 61/2024 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, si applica la sanzione della chiusura dell'attività. Per ogni altra violazione si applicano le sanzioni di cui all'art. 57 della presente legge.».

Art. 55.

Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso. Modifiche all'art. 145 della legge regionale n. 61/2024

1. Al comma 1 dell'art. 145 della legge regionale n. 61/2024 dopo le parole: «secondo le disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui all'art. 21, comma 2 e all'art. 22, commi 2 e 5».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 145 della legge regionale n. 61/2024 è inserito il seguente:

«1-*bis*. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 22, comma 5, della legge regionale n. 86/2016, si applica la sanzione di cui all'art. 57, comma 4, della presente legge.».

3. Il comma 2 dell'art. 145 della legge regionale n. 61/2024 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni relative alla destinazione d'uso di cui all'art. 47, commi 8 e 10, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data, gli alloggi utilizzati per l'attività di albergo diffuso, nonché i locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, possono avere, ai fini urbanistici, destinazione d'uso residenziale.».

4. Al comma 3 dell'art. 145 della legge regionale n. 61/2024 dopo le parole: «dei relativi alloggi» sono inserite le seguenti: «e dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune».

Art. 56.

Inserimento di partizioni di livello superiore nella legge regionale n. 61/2024

1. Prima dell'art. 58 nel titolo III della legge regionale n. 61/2024, è inserito il capo: «Capo I - Locazioni turistiche».

2. Prima dell'art. 65 nel titolo IV della legge regionale n. 61/2024, è inserito il capo: «Capo I - Stabilimenti balneari».

3. Prima dell'art. 72 nel titolo V della legge regionale n. 61/2024, è inserito il capo: «Capo I - Obblighi di comunicazione e di pubblicità».

4. Prima dell'art. 91 nel titolo VII della legge regionale n. 61/2024, è inserito il capo: «Capo I - Trasporto turistico».

5. Prima dell'art. 138 nel titolo IX della legge regionale n. 61/2024, è inserito il capo: «Capo I - Vigilanza e controllo».

6. Prima dell'art. 139 nel titolo X della legge regionale n. 61/2024, è inserito il capo: «Capo I - Norme transitorie, finali ed abrogazioni».

Capo II

CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 57.

Criteri per le concessioni demaniali marittime. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 31/2016

1. Alla lettera b-*bis*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 9 maggio 2016, n. 31 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime. Abrogazione dell'art. 32 della legge regionale n. 82/2015), le parole: «l'essere micro, piccola o media impresa turistico-ricreativa operante in ambito demaniale marittimo» sono sostituite dalle seguenti: «la capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguata e proporzionata alla concessione oggetto di affidamento, maturata nella conduzione di microimprese, piccole imprese o imprese giovanili turistico-ricreative operanti in ambito demaniale marittimo».

Capo III

COMMERCIO

Art. 58.

Requisiti di onorabilità. Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 62/2018

1. L'art. 11 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio), è sostituito dal seguente:

«Art. 11 *(Requisiti di onorabilità)*. — 1. L'accesso e l'esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 1 sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).».

Art. 59.

Requisiti professionali. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 62/2018

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 62/2018 è sostituito dal seguente:

«1. L'accesso e l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, dell'attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo n. 59/2010.».

2. Al comma 5 dell'art. 12 della legge regionale n. 62/2018 le parole: «di cui al comma 1, lettera *a)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 71, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 59/2010».

Capo IV

PESCA

Art. 60.

*Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Modifiche all'art. 4-*ter *della legge regionale n. 7/2005*

1. La lettera *a)* del comma 2 dell'art. 4-*ter* della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è sostituita dalla seguente:

«*a)* essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dall'art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge 6 giugno 2016, n. 106);».

Capo V

SERVIZIO FITOSANITARIO

Art. 61.

Sanzioni. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 5 della legge regionale n. 37/2024

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: «lettera *l)*» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *j)*».

TITOLO III

SANITÀ, SPORT E POLITICHE SOCIALI

Capo I

SANITÀ

Art. 62.

Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza. Abrogazione dell'art. 45 bis della legge regionale n. 38/2007

1. L'art. 45-*bis* della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è abrogato.

Art. 63.

Fondo sanitario regionale. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla fine della lettera *a)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), sono aggiunte le parole: «e dell'ISPRO».

2. La lettera *b)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«*b)* fondi per il finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui all'art. 8-*sexies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 502/1992, individuate dalla Giunta regionale, comprensivi di quelli individuati dagli strumenti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, per specifici programmi;».

3. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 40/2005 è inserita la seguente:

«b-*bis*) fondi per il sostegno degli investimenti e per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie;».

Art. 64.

Determinazione del fabbisogno finanziario. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 40/2005

1. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 26 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «e dell'ESTAR di cui

all'art. 100» sono sostituite dalle seguenti: «e degli altri enti del Servizio sanitario regionale».

Art. 65.

Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1-*bis* dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005 la parola: «individuate» è sostituita dalla seguente: «comprese».

2. Al comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «per lo sviluppo dei servizi di cui all'art. 25, comma 1, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «per il finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui art. 8-*sexies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 502/1992».

Art. 66.

Finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie. Modifiche all'art. 28 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 1 dell'art. 28 della legge regionale n. 40/2005 dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie» sono inserite le seguenti: «e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio».

2. Al comma 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «fondi per lo sviluppo dei servizi di cui all'art. 25, comma 1, lettera *b)*» sono sostituite dalle seguenti: «fondi per il finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui art. 8-*sexies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 502/1992».

Art. 67.

Collegio sindacale. Nomina e funzionamento. Modifiche all'art. 41 della legge regionale n. 40/2005

1. Al comma 3 dell'art. 41 della legge regionale n. 40/2005 le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 68.

*Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato. Inserimento dell'art. 142-*quaterdecies *nella legge regionale n. 40/2005*

1. Dopo l'art. 142-*terdecies* della legge regionale n. 40/2005 è inserito il seguente:

«Art. 142-*quaterdecies (Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato)*. — 1. Al fine di assicurare la continuità del Servizio sanitario regionale e l'efficienza amministrativa, nell'ottica di garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, l'efficacia delle graduatorie approvate all'esito delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale a tempo indeterminato indette da aziende ed enti del Servizio sanitario regionale è prorogata, per ciascun profilo professionale, fino all'approvazione delle nuove graduatorie concorsuali dei relativi profili professionali interessati e, comunque, non oltre il termine di un anno dall'entrata in vigore del presente articolo».

Art. 69.

Requisiti per l'accreditamento istituzionale. Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 51/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Al personale delle strutture sanitarie private accreditate si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro pertinente all'oggetto dell'attività svolta.»

Capo II

SPORT

Art. 70.

Regolamento regionale. Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 21/2015

1. Dopo la lettera *d)* del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute, di cui all'art. 7-*bis*, in conformità a quanto statuito dall'art. 41, comma 9, del decreto legislativo n. 36/2021.».

Art. 71.

Funzioni amministrative di controllo e vigilanza. Modifiche all'art. 13 della legge regionale n. 21/2015

1. Al comma 1 dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2015 le parole: «per l'attività ludico-motoriaricreativa» sono sostituite dalle seguenti: «ai requisiti di cui».

2. Al comma 3 dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2025 le parole: «per l'esercizio di attività ludicomotoria-ricreativa» sono soppresse.

Art. 72.

Attività sportiva. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 11/2025

1. Alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 11/2025 le parole: «i diversamente abili» sono sostituite dalle seguenti: «le persone con disabilità».

Capo III

POLITICHE SOCIALI

Art. 73.

Misure di sostegno finanziario. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 17/2025

1. Alla lettera *c)* del comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 18 marzo 2025, n. 17 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali), le parole: «portatori di disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «persone con disabilità».

TITOLO IV

TUTELA DELL'AMBIENTE, DIFESA DEL SUOLO E GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I

TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 74.

Partecipazione. Raccordo con la legge regionale n. 46/2013. Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 10/2010

1. All'alinea del comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»), le parole: «dall'art. 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 40 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.)».

Art. 75.

Oneri istruttori. Modifiche all'art. 47-ter *della legge regionale n. 10/2010*

1. Al comma 1 dell'art. 47-*ter* della legge regionale n. 10/2010 le parole: «alle procedure di cui al presente titolo» sono sostituite dalle seguenti: «alle procedure di VIA di cui al presente titolo e di cui agli articoli 73-*bis* e 73-*quinquies*».

Art. 76.

Disposizioni per la procedura di valutazione di impatto ambientale. Modifiche all'art. 52 della legge regionale n. 10/2010

1. All'inizio del comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 10/2010 sono inserite le parole: «Fatto salvo quanto previsto al comma 1-*bis*,».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 52 della legge regionale n. 10/2010 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i progetti in materia di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili si applica l'art. 73-*quinquies*.».

Art. 77.

Verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli. Modifiche all'art. 55 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 3 dell'art. 55 della legge regionale n. 10/2010 la parola: «prescrizioni» è sostituita dalle seguenti: «condizioni ambientali» e le parole «dell'art. 19, comma 8,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 19, comma 7,».

Art. 78.

Proroga dei termini. Modifiche all'art. 57 della legge regionale n. 10/2010

1. Al comma 1 dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010 dopo le parole: «In attuazione» sono inserite le seguenti: «dell'art. 19, comma 10 e».

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 57 della legge regionale n. 10/2010, sono aggiunte le parole: «, nonché alle operazioni di collaudo oppure di certificazione della regolare esecuzione.».

Art. 79.

Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio. Sostituzione dell'art. 13 della legge regionale n. 39/2005

1. L'art. 13 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:

«Art. 13 *(Autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e relativo procedimento di rilascio)*. — 1. Ai procedimenti di autorizzazione unica di competenza della Regione aventi ad oggetto gli interventi disciplinati dal decreto legislativo 25 novembre 2024 n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118), avviati dopo l'entrata in vigore del presente articolo, si applica l'art. 9 del medesimo decreto.».

Art. 80.

Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA regionali. Modifiche all'art. 13-ter *della legge regionale n. 39/2005*

1. Al comma 1 dell'art. 13-*ter* della legge regionale n. 39/2005, le parole: «12, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003» sono sostituite dalle seguenti: «9 del decreto legislativo n. 190/2024».

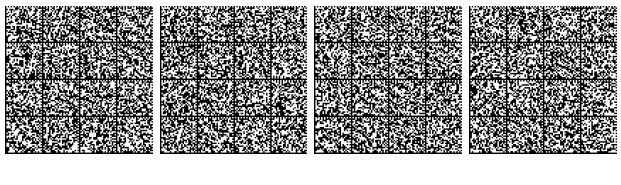

2. Al comma 4 dell'art. 13-*ter* della legge regionale n. 39/2005, le parole: «A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all'art. 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'art. 13, comma 4-*bis* o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4-*ter* del medesimo articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «A seguito della positiva verifica di completezza formale dell'istanza di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2024,».

Art. 81.

*Autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e procedure di VIA statali. Modifiche all'art. 13-*quater *della legge regionale n. 39/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 13-*quater* della legge regionale n. 39/2005, le parole: «A seguito della presentazione, da parte del proponente, della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all'art. 13, comma 4, oppure di decorso dei termini di cui all'art. 13, comma 4-*bis* o, comunque, completata l'istanza ai sensi del comma 4-*ter* del medesimo articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «A seguito della positiva verifica di completezza della documentazione avente i requisiti di procedibilità di cui all'art. 9, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2024,».

2. Al comma 4 dell'art. 13-*quater* della legge regionale n. 39/2005, le parole: «12, comma 4, del decreto legislativo n. 387/2003», sono sostituite dalle seguenti: «9 del decreto legislativo n. 190/2024».»

Art. 82.

*Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA. Sostituzione dell'art. 73-*quinquies *della legge regionale n. 10/2010*

1. L'art. 73-*quinquies* della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 73-*quinquies (Raccordo tra il procedimento di autorizzazione unica per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e le procedure di VIA)*. — 1. Nei casi in cui sia presentato un progetto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, lettera *b)* e *d)*, della legge 5 agosto 2022, n. 118), soggetto ad autorizzazione unica - di seguito «AUE» - e a procedure di VIA ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006, entrambi di competenza regionale, il proponente presenta un'unica istanza alla struttura regionale competente per il rilascio dell'AUE ai sensi dell'art. 13-*ter* della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ferme restando le procedure di concessione di derivazione delle acque di cui all'art. 13-*quinquies* della medesima legge regionale n. 39/2005.

2. L'istanza contiene tutti gli elementi necessari ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 50 della presente legge per la VIA, e ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 48 della presente legge per la verifica di assoggettabilità, secondo quanto dettagliato nell'apposita modulistica regionale, approvata mediante decreto dirigenziale e resa disponibile sul sito istituzionale della Regione.

3. L'istanza è dichiarata procedibile, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legislativo n. 190/2024.

4. La struttura operativa di cui all'art. 47 - di seguito denominata «struttura operativa VIA» - ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, entro dieci giorni dalla conclusione della fase di verifica di completezza della documentazione o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione:

a) pubblica sul sito istituzionale della Regione l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati nell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, di cui è data informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate, avviando, in riferimento agli articoli 23 e 24 del medesimo decreto legislativo n. 152/2006, una fase di consultazione per il pubblico della durata di trenta giorni;

b) pubblica sul sito istituzionale della Regione e rende accessibile, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni, industriali o commerciali, indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, la documentazione prescritta dalla parte seconda, titolo III, del decreto legislativo n. 152/2006 e dal titolo III della presente legge;

c) comunica, per via telematica, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale di cui all'art. 46, l'avvenuta pubblicazione della documentazione sul sito istituzionale della Regione.

5. Entro il termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la struttura operativa VIA acquisisce per via telematica i contributi tecnici istruttori dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 46.

6. Qualora, all'esito della consultazione, si renda necessaria l'integrazione della documentazione presentata, la struttura operativa VIA avanza una richiesta di integrazioni al proponente, assegnando un termine per la loro presentazione, non superiore a trenta giorni, e richiedendo che l'eventuale documentazione integrativa sia trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia di AUE, fatti salvi i casi di eventuale sospensione a favore del proponente ai sensi dell'art. 24, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alla richiesta di integrazioni entro il termine stabilito, la struttura operativa ne dà tempestiva comunicazione ai fini di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto legislativo n. 190/2024.

7. Ricevuta la documentazione integrativa eventualmente richiesta, la struttura operativa VIA procede ai sensi dell'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006.

8. Allo scadere del termine previsto per le consultazioni, ai sensi del comma 7, la struttura operativa VIA procede alla propria istruttoria di VIA, eventualmente provvedendo, in caso di specifiche complessità, a convocare una conferenza di servizi istruttoria ai sensi dell'art. 14,

comma 1, della legge n. 241/1990, oppure redigendo un rapporto istruttorio. L'istruttoria è condotta valutando la documentazione presentata e tenendo debitamente conto dello studio di impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente, nonché dai risultati delle consultazioni svolte, delle informazioni raccolte, delle osservazioni e dei contributi tecnici istruttori ricevuti. La Giunta regionale adotta il provvedimento di VIA entro il termine di novanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio dell'AUE.

9. Tutta la documentazione afferente al rilascio del provvedimento di VIA, compresi i risultati delle consultazioni svolte, le informazioni raccolte, le osservazioni e i contributi tecnici istruttori sono pubblicati dalla struttura operativa VIA sul sito istituzionale della Regione.

10. Nei casi di istanza di AUE e di verifica di assoggettabilità, effettuati gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3, il procedimento di verifica di assoggettabilità si svolge secondo quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 48 della legge regionale n. 10/2010. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni dalla data di indizione della conferenza di servizi per il rilascio della AUE.

11. Nei casi in cui il soggetto proponente presenti istanza ai sensi dell'art. 9, comma 14, del decreto legislativo n. 190/2024 richiedendo che il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità regionale sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui all'art. 13-*ter* della legge regionale n. 39/2005:

a) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di VIA regionale è svolto ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 50;

b) il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità regionale è svolto ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 48.».

Capo II

DIFESA DEL SUOLO

Sezione I

CONSORZI DI BONIFICA

Art. 83.

Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 79/2012

1. Al comma 6 dell'art. 21 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla legge regionale n. 69/2008 e alla legge regionale n. 91/1998. Abrogazione della legge regionale n. 34/1994), le parole: «che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze» sono soppresse.

Art. 84.

*Partecipazioni a società ed altri enti. Modifiche all'art. 23-*bis *della legge regionale n. 79/2012*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 23-*bis* della legge regionale n. 79/2012 sono aggiunte le parole: «ad eccezione dei casi e con le modalità definite dal medesimo decreto legislativo n. 175/2016».

Sezione II

PROTEZIONE CIVILE

Art. 85.

Stato di emergenza regionale. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 45/2020

1. Dopo il comma 2 dell'art. 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), è inserito il seguente:

«2-*bis*. Lo stato di emergenza regionale, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui al comma 2, è riassorbito in quest'ultimo e non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.».

2. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 24 della legge regionale n. 45/2020 è inserito il seguente:

«2-*ter*. È fatta salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di confermare lo stato di emergenza regionale, con proprio decreto, definendone il rispettivo ambito di intervento, ove lo stato di emergenza nazionale di cui al comma 2 non coincida integralmente con l'estensione territoriale di cui al comma 1.».

3. Nell'alinea del comma 5 dell'art. 24 della legge regionale n. 45/2020 le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «, entro sessanta giorni».

Capo III

GOVERNO DEL TERRITORIO

Sezione I

EDILIZIA

Art. 86.

Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 5/2010

1. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole: «dell'art. 135, comma 2, lettera *d)*» sono sostituite dalle seguenti: «dell'art. 135-*bis*, comma 2,» e le parole: «e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo quanto previsto dall'art. 135, comma 5, della medesima legge regionale» sono soppresse.

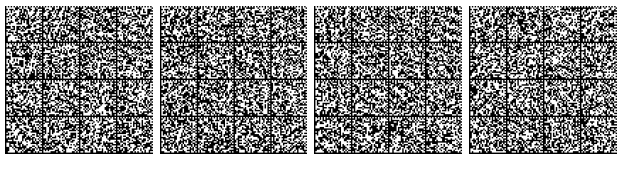

2. Al comma 2-*bis* dell'art. 2 della legge regionale n. 5/2010 le seguenti parole sono soppresse:

«In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti:

a) a permesso di costruire ai sensi dall'art. 134, comma 1, lettera e-*bis*), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), fermo restando quanto disposto dall'art. 134, comma 2-*bis*, della medesima legge regionale, ove ricadenti all'interno delle zone omogenee "A" di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;

b) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera *a)*.».

Sezione II

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Art. 87.

Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 65/2014

1. Il comma 3 dell'art. 54 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è abrogato.

Art. 88.

Funzioni in materia di tutela paesaggistica. Modifiche all'art. 58 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 3 dell'art. 58 della legge regionale n. 65/2014 dopo la parola: «concorrono,» sono inserite le seguenti: «i progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico e».

Art. 89.

Valorizzazione dei paesaggi. Modifiche all'art. 60 della legge regionale n. 65/2014

1. Alla fine della lettera *c)* del comma 1 dell'art. 60 della legge regionale n. 65/2014 sono aggiunte le parole: «, anche attraverso l'approvazione e la realizzazione dei progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico».

Art. 90.

Progetti di territorio. Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 65/2014

1. Al comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 65/2014 le parole: «delle province, della città metropolitana e dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «o urbanistica».

2. Il comma 2 dell'art. 89 della legge regionale n. 65/2014 è sostituito dal seguente:

«2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1 comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica sono soggetti al procedimento di cui al titolo II, capo I.».

3. Dopo il comma 2-*bis* dell'art. 89 della legge regionale n. 65/2014 è aggiunto il seguente:

«2-*ter*. Per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica si applica il procedimento di cui all'art. 32.».

Art. 91.

Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 31/2020

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all'emergenza sanitaria COVID-19), è inserito il seguente:

«1-*bis*. Per i comuni derivanti da fusione il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 è elevato a quarantotto mesi.».

TITOLO V

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO

Capo I

ISTRUZIONE

Art. 92.

Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Correzione di errore materiale. Modifiche all'art. 7 della legge regionale n. 32/2002

1. Al comma 2-*bis* dell'art. 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: «risorse statali» sono sostituite dalle seguenti: «risorse proprie».

Art. 93.

Funzioni e compiti delle province e della città metropolitana. Modifiche all'art. 29 della legge regionale n. 32/2002

1. Nella rubrica dell'art. 29 della legge regionale n. 32/2002 sono aggiunte le seguenti parole: «e della città metropolitana».

2. Al comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «Le province» sono inserite le seguenti: «e la città metropolitana» e le parole: «per le iniziative concernenti il diritto allo studio scolastico e» sono soppresse. Dopo le parole: «provinciali» sono inserite le seguenti: «e del piano della città metropolitana».

3. Al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 32/2002 dopo le parole: «alle province» sono inserite le seguenti: «e alla città metropolitana».

Art. 94.

Educazione e istruzione. Modifiche all'art. 8 della legge regionale n. 11/2025

1. Alla fine della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 11/2025 sono aggiunte le parole: «, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche stesse».

Capo II

FORMAZIONE E SISTEMA REGIONALE PER L'IMPIEGO

Art. 95.

Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 32/2002

1. Alla lettera *b)* del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale n. 32/2002, dopo le parole: «lungo l'intero arco della vita,» sono inserite le seguenti: «anche attraverso il riconoscimento della formazione sul lavoro e delle micro-credenziali,».

Art. 96.

Formazione professionale. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 32/2002

1. All'inizio dell'alinea del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2002 sono inserite le parole: «Al fine di contrastare il disallineamento tra le professionalità e le competenze richieste dalle imprese e quelle effettivamente possedute dalle persone in cerca di occupazione o già occupate, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile,».

2. Alla fine della lettera *a)* del comma 4 dell'art. 15 della legge regionale n. 32/2002 sono aggiunte le parole: «, anche attraverso l'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per lo studio della domanda e dell'offerta di lavoro "*labour market intelligence*"».

Art. 97.

Funzioni della Regione nel sistema regionale per l'impiego. Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 32/2002

1. La lettera *k)* del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 32/2002 è abrogata.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 98.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 99.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 6 giugno 2025

GIANI

(*Omissis*)

25R00179

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2025, n. **29**.

Fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare. Modifiche alla l.r. 1/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 27 giugno 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 11 e l'art. 35 dello Statuto;

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Considerato quanto segue:

1. il Consiglio regionale, con l'approvazione dell'ordine del giorno 21 dicembre 2023, n. 695, al fine di semplificare le procedure per l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura degli oneri delle leggi di iniziativa consiliare, ha ritenuto opportuno procedere, con una specifica proposta di legge, alla riallocazione del fondo speciale previsto dall'art. 16 della legge regionale n. 1/2015 per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare, non più sul bilancio del Consiglio regionale, bensì direttamente sul bilancio regionale;

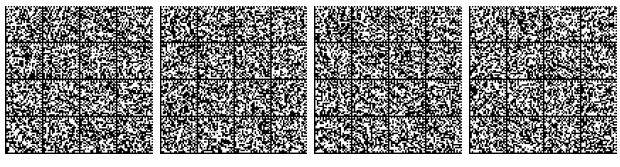

2. l'iscrizione del fondo speciale nel bilancio regionale consente, altresì, di recepire le osservazioni emerse nelle relazioni degli ultimi anni della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo, sulla copertura delle leggi di spesa. Per i giudici contabili, infatti, il vigente art. 16 della legge regionale n. 1/2015 ha reciso il collegamento tra il bilancio della Regione e quello del Consiglio regionale configurando un sistema non coerente con la ripartizione di funzioni tra Consiglio regionale, cui spetta l'esercizio della potestà legislativa, e Giunta regionale, competente all'attuazione delle politiche pubbliche tramite l'utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul bilancio della Regione;

3. la peculiare natura dell'iniziativa legislativa consiliare rispetto all'iniziativa legislativa della Giunta regionale strettamente connessa all'indirizzo politico di legislatura e, ancor prima, al programma di governo di cui all'art. 32 dello Statuto, consente di prevedere per la copertura finanziaria di proposte di legge d'iniziativa consiliare una disciplina in parte diversa da quella di cui al vigente art. 15 della legge regionale n. 1/2015 relativo al fondo speciale per i provvedimenti di iniziativa della Giunta regionale. Infatti, l'iniziativa statutariamente garantita a ciascun consigliere risulta autonoma rispetto agli interventi normativi necessari all'attuazione delle politiche settoriali che integrano il programma di governo;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 1/2015

1. L'art. 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008), è sostituito dal seguente:

«Art. 16 *(Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale)*. — 1. Nel bilancio regionale è iscritto un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali di iniziativa di ciascun consigliere ai sensi dell'art. 23 dello Statuto che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio.

2. È precluso l'impiego di accantonamenti dei fondi speciali finanziati con risorse di conto capitale per iniziative di parte corrente.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 giugno 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00189

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2025, n. **30**.

Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Modifiche alla l.r. 18/2019.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - n. 38 del 27 giugno 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visti l'art. 4, l'art. 36 e l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere *a)* e *n)*, dello Statuto;

Vista la direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007);

Considerato quanto segue:

1. gli appalti pubblici svolgono un ruolo strategico in quanto rappresentano una leva fondamentale per sostenere l'economia, dare opportunità alle imprese, mantenere e creare buona occupazione;

2. la Regione Toscana promuove la qualità e la sicurezza del lavoro, per il contrasto al «*dumping*» contrat-

tuale, nonché per la stabilità occupazionale nei contratti pubblici d'appalto o di concessione eseguiti sul territorio regionale, con particolare riferimento a quanto concerne le esigenze sociali;

3. è necessario pertanto promuovere misure idonee a garantire un livello retributivo adeguato ed attuale ai lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario e contrastare i fenomeni di concorrenza sleale;

4. al fine di garantire il perseguimento di tali obiettivi, nelle more dell'approvazione di un'adeguata normativa nazionale in tale ambito, è necessario procedere alla modifica della legge regionale n. 18/2019, disciplinando gli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

5. l'intervento consente di ritenere superata la previsione dell'art. 6-*bis* inserito dalla legge regionale n. 7/2023, assorbendone i principi ispiratori come enunciati nel preambolo di quest'ultima;

APPROVA
la presente legge:

Art. 1.

Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale. Inserimento dell'art. 6.1 nella l.r. 18/2019

1. Dopo l'art. 6 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 18 (Disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti di lavori, forniture e servizi. Disposizioni organizzative in materia di procedure di affidamento di lavori. Modifiche alla legge regionale n. 38/2007), è inserito il seguente:

«Art. 6.1 *(Tutela dei lavoratori nei contratti pubblici di appalto di competenza regionale)*. — 1. I bandi di gara delle procedure ad evidenza pubblica in cui la Regione Toscana, i suoi enti e organismi strumentali, incluse le aziende sanitarie locali e le società "*in house*", siano stazioni appaltanti o enti concedenti, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera basati sul criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedono quale criterio qualitativo premiale l'applicazione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a nove euro lordi.».

Art. 2.

Disposizione transitoria relativa all'applicazione dell'art. 6.1. Inserimento dell'art. 17-bis *nella l.r. 18/2019*

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 18/2019 è inserito il seguente:

«Art. 17-*bis (Disposizione transitoria relativa all'applicazione dell'art. 6.1)*. — 1. La disposizione dell'art. 6.1 si applica alle procedure ad evidenza pubblica avviate a decorrere dalla sua entrata in vigore.».

Art. 3.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) la legge regionale 28 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici». Modifiche alla legge regionale n. 18/2019);

b) l'art. 6-*bis* della legge regionale n. 18/2019.

Art. 4.

Clausola valutativa. Inserimento dell'art. 17-ter *nella l.r. 18/2019*

1. Dopo l'art. 17-*bis* della legge regionale n. 18/2019 è inserito il seguente:

«Art. 17-*ter (Clausola valutativa)*. — 1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull'efficacia dell'introduzione del trattamento economico minimo orario quale criterio qualitativo premiale per l'aggiudicazione delle procedure ad evidenza pubblica di cui all'art. 6.1.

2. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale i seguenti dati:

a) il numero dei contratti pubblici aggiudicati sul territorio regionale, le imprese aggiudicatarie ed il numero complessivo di lavoratori in ciascuna occupati, distinti per età, per genere e per data di assunzione;

b) le ore ed i giorni lavorati, le tipologie contrattuali ed i relativi trattamenti economici applicati per anno di riferimento e per ciascun lavoratore impiegato nell'esecuzione di ogni appalto pubblico considerato;

c) i bandi aggiudicati anche sulla base del criterio di premialità istituito, nonché le eventuali criticità riscontrate nella raccolta dei dati.

3. Per poter disporre di una banca dati sufficientemente ampia per condurre le valutazioni, in occasione del primo adempimento, la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale i dati di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, compatibilmente con la loro disponibilità, a partire dalle procedure aggiudicate dal 1° gennaio 2022.».

Art. 5.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 giugno 2025

GIANI

(*Omissis*).

25R00190

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2025, n. **31**.

Disposizioni sulle unioni di comuni. Modifiche alla l.r. 68/2011.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 38 del 27 giugno 2025)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(*Omissis*).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'art. 4, comma 1, lettere *v)* e *z)*, e il Titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 13 settembre 2024;

Considerato quanto segue:

1. è opportuno prevedere i casi in cui il sindaco può delegare il vicesindaco o un assessore comunale alla partecipazione della giunta dell'unione di comuni nei casi espressamente previsti dalla normativa regionale;

2. è necessario prevedere la possibilità che la Giunta regionale, su richiesta di una unione di comuni, possa modificare gli ambiti di cui all'allegato A della legge regionale n. 68/2011, al fine di favorire l'ingresso nell'unione di un comune facente parte di un diverso ambito;

3. è necessario allineare le funzioni da considerare per la concessione dei contributi di cui all'art. 82 della legge regionale n. 68/2011 con quelle che le unioni di comuni potranno esercitare per la concessione dei contributi di cui all'art. 90 della medesima legge regionale n. 68/2011;

4. è opportuno modificare la disciplina della concessione dei contributi alle unioni di comuni prevedendo ulteriori funzioni da considerare ai fini del requisito di accesso ai contributi, stabilendo in tale contesto che, a decorrere dal 2027, fermo restando il requisito di accesso di quattro funzioni, l'unione di comuni potrà accedere ai contributi se svolge le tre ulteriori funzioni stabilite dalla presente legge, introducendo, in maniera graduale, anche le ulteriori condizioni per incentivare le unioni di comuni che svolgono un numero di funzioni ulteriori rispetto al requisito minimo di accesso; in tale contesto, appare altresì opportuno introdurre, a decorrere dall'anno 2026, misure volte a garantire la stabilità organizzativa delle unioni di comuni ai fini della concessione dei contributi: la presente legge introduce quindi disincentivi sulle premialità per le unioni di comuni che non hanno provveduto ad approvare il rendiconto di gestione e i provvedimenti di riequilibrio del bilancio nei termini previsti dalla normativa statale e, infine, un limite al contributo concedibile pari al 90 per cento delle spese correnti sostenute dall'unione di comuni nell'anno precedente;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Unione di comuni. Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 68/2011

1. Dopo il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è inserito il seguente:

«3-*bis*. Nelle deliberazioni con le quali la giunta dell'unione adotta la proposta di modifica statutaria a norma del comma 3, il sindaco può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa. Se il vicesindaco non è in carica o è incompatibile ai sensi dell'art. 36, comma 1, il sindaco può delegare un assessore del comune, previa verifica dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità.».

Art. 2.

Statuto dell'unione. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 68/2011

1. Alla fine della lettera *e)* del comma 2, dell'art. 25 della legge regionale n. 68/2011 sono aggiunte le parole: «tra i criteri possono essere previsti anche l'entità demografica e l'estensione territoriale;».

Art. 3.

Norme generali. Modifiche all'art. 26 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 4 dell'art. 26 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dagli articoli 36, comma 3-*bis*, e 37, comma 2-*bis*, nei casi ivi previsti.» sono sostituite dalle seguenti: «Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dall'art. 24, comma 3-*bis*, dall'art. 33, comma 1-*bis*, dall'art. 36, comma 3-*bis*, e dall'art. 37, comma 2-*bis*, nei casi ivi previsti.».

Art. 4.

Giunta dell'unione. Modifiche all'art. 33 della legge regionale n. 68/2011

1. Dopo il comma 1 dell'art. 33 della legge regionale n. 68/2011, è inserito il seguente:

«1-*bis* Nei casi di assenza temporanea, per l'adozione di atti urgenti e indifferibili per legge, il sindaco del comune associato può essere sostituito dal vicesindaco in carica, mediante delega espressa. Se il vicesindaco non è in carica o è incompatibile, ai sensi dell'art. 36, comma 1, il sindaco può delegare un assessore del comune previa verifica dell'insussistenza delle condizioni di incompatibilità.».

Art. 5.

Responsabili dei servizi. Modifiche all'art. 38 della legge regionale n. 68/2011

1. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 68/2011 è sostituito dal seguente:

«2. I responsabili dei servizi dell'unione esprimono i pareri e compiono le attività previste dalla legislazione statale o regionale anche per i singoli comuni associati, nei casi in cui la legge prevede che determinati atti, attinenti a funzioni esercitate in forma associata, debbano comunque essere adottati dai singoli comuni.».

Art. 6.

Dimensione territoriale adeguata per l'esercizio delle funzioni dei comuni. Modifiche all'art. 54 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 3 dell'art. 54 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «, coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto» sono soppresse.

2. Alla fine del comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 68/2011 sono aggiunte le parole: «Può altresì modificare gli ambiti in presenza della richiesta di un'unione di comuni qualora vi sia la volontà di ingresso nell'unione di un comune facente parte di un diverso ambito. In tal caso alla richiesta è allegata:

a) la deliberazione della giunta del comune nella quale sia espressa la volontà di aderire all'unione;

b) la deliberazione della giunta dell'unione, nella quale sia espressa volontà sull'accettazione della richiesta di adesione da parte del comune.

3. Dopo il comma 4 dell'art. 54 della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente:

«4-*bis* Nelle deliberazioni di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*, sono evidenziate le funzioni che l'unione esercita per il comune, previa modifica statutaria dell'unione.».

Art. 7.

Contributi annuali ai piccoli comuni in situazione di maggiore disagio. Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 68/2011

1. Al comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 68/2011, le parole: «4), 4-*bis*).» sono sostituite dalle seguenti: «4), 4-*bis*), 4-*ter*), 4-*quater*), 4-*quinquies*).».

Art. 8.

Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all'art. 90 della legge regionale n. 68/2011

1. Dopo il numero 4 *bis)* della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 è aggiunto il seguente:

«4-*ter*) a decorrere dall'anno 2026, non si applica il n. 4), e sono considerate distintamente le seguenti funzioni:

a) gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali, concernente la gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali;

b) gestione delle risorse umane, concernente il reclutamento e i concorsi e il trattamento giuridico ed economico del personale.».

2. Dopo il numero 4-*ter*) della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 è aggiunto il seguente:

«4-*quater*) sportello unico per l'edilizia (SUE).».

3. Dopo il numero 4-*quater*) della lettera *b)* del comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 è aggiunto il seguente:

«4-*quinquies*) gestione dei sistemi informatici dei comuni nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'art. 12 del decreto legislativo 17 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).».

4. Dopo il comma 1 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 è inserito il seguente:

«1-*bis*. A decorrere dall'anno 2027, fermo restando il requisito di accesso di quattro funzioni di cui al comma 1, lettera *b)*, l'unione deve svolgere le seguenti funzioni:

a) sportello unico delle attività produttive;

b) procedure di valutazione di impatto ambientale, vincolo idrogeologico, funzioni in materia paesaggistica;

c) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi.».

5. Al comma 3 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, dopo le parole: «o se l'unione non ha provveduto con i propri organi agli adempimenti di bilancio previsti, nell'anno di concessione dei contributi, dall'art. 48.» sono aggiunte le seguenti: «A decorrere dall'anno 2026, i contributi non possono altresì essere concessi se l'unione non ha personale proprio o personale comandato dai comuni.».

6. Il comma 6 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, è sostituito dal seguente:

«6. Il 20 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito considerando le sole funzioni di cui al comma 1, lettera *b)*, ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi e che risultino, a seguito della verifica di cui all'art. 91, attivate alla data del 1° marzo dell'anno solare di concessione dei contributi ed effettivamente esercitate per almeno l'80 per cento dei comuni dell'unione e, comunque, per tutti i comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti. Il contributo concedibile è stabilito in misura uguale per ogni funzione ulteriore, e non può superare la somma di euro 50.000,00 per singola funzione. Le risorse non assegnate

sono poste a incremento di quelle di cui al comma 7. A decorrere dall'anno 2027, il contributo è concedibile se l'unione esercita almeno due funzioni ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richieste per l'accesso ai contributi. A decorrere dall'anno 2028, il contributo è concedibile se l'unione esercita almeno tre funzioni ulteriori rispetto al numero minimo di funzioni richiesto per l'accesso ai contributi.».

7. Alla fine del comma 9 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 sono aggiunte le parole: «A decorrere dall'anno 2026, il contributo del presente comma non è concesso se comunque l'unione non ha provveduto ad approvare il rendiconto di gestione e i provvedimenti di riequilibrio del bilancio nei termini previsti dalla normativa statale.».

8. Dopo il comma 11 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011, è inserito il seguente:

«11-*bis*. A decorrere dall'anno 2026, i contributi del presente articolo non possono essere superiori al 90 per cento delle spese correnti impegnate dall'unione nell'anno precedente; le risorse non assegnate sono ripartite in proporzione alle altre unioni di comuni.».

9. Al comma 12 dell'art. 90 della legge regionale n. 68/2011 le parole: «anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A.» sono sostituite dalle seguenti: «anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto o di un diverso ambito ottimale di protezione civile e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'unione.».

Art. 9.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 18 giugno 2025

GIANI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10 giugno 2025.

(*Omissis*).

25R00191

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 4 aprile 2025, n. **8**.

Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Ordinario n. 28 dell'8 aprile 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Inserimento dell'art. 28-*ter *al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. Dopo l'art. 28-*bis* del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modifiche, è inserito il seguente:

«Art. 28-*ter (Sistema di Contrasto al Riciclaggio e al finanziamento del Terrorismo)*. — 1. Per le finalità di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in conformità con le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le strutture organizzative della Giunta regionale applicano il Sistema di Contrasto al Riciclaggio ed al finanziamento del Terrorismo (SiCoRiTe), previsto nell'Allegato "SS" al presente regolamento.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 474 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 474 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla fine della lettera *d)* del comma 3, sono aggiunte le parole: «, fatto salvo il ruolo di Titolare autonomo per quanto concerne le attività giudiziarie»;

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. I soggetti designati possono essere inoltre individuati dal Titolare, anche al di fuori delle strutture regionali, se, pur agendo sotto l'autorità del Titolare, svolgano compiti e funzioni attribuiti dalla legge con autonomi poteri di iniziativa e controllo. Il Titolare definisce in uno specifico atto di designazione, il perimetro e le modalità di esercizio delle attività di trattamento.»;

c) al comma 5, le parole: «e i soggetti designati di cui al comma 3, autorizzano;» sono sostituite dalle seguenti: «, per il tramite dei soggetti designati, previsti nel comma 3, autorizza,».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 474-*ter *del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. All'art. 474-*ter* del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera *o)* del comma 1, è sostituita dalla seguente:

«*o)* richiedere al DPO, se ritenuto necessario, il parere circa la valutazione d'impatto effettuata anche ai fini della consultazione preventiva, prevista dall'art. 36 del RGPD;»;

b) dopo la lettera r-*sexies*) del comma 1, sono aggiunte le seguenti:

«r-*septies*) predisporre memorie difensive o controdeduzioni, in caso di avvio di procedimenti da parte del Garante, nonché gli atti necessari al pagamento di eventuali sanzioni amministrative comminate riguardanti trattamenti di propria competenza;

r-*octies*) designare, sotto la propria responsabilità, anche al di fuori delle strutture regionali, con specifico atto, persone fisiche che, pur agendo sotto l'autorità del Titolare, svolgano compiti e funzioni attribuiti dalla legge con autonomi poteri di iniziativa e controllo.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 474-*quinquies *del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni*

1. All'art. 474-*quinquies* del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Soggetti autorizzati»;

b) al comma 1:

1) le parole: «e i soggetti designati di cui al comma 3 autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «per il tramite dei soggetti designati, previsti nel comma 3 dell'art. 474, autorizza»;

2) la parola: «incaricati» è sostituita dalla seguente: «autorizzati»;

c) al comma 3, la parola: «incaricati» è sostituita dalla seguente: «autorizzati».

Art. 5.

Modifiche all'art. 476 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'art. 476 del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «in tema di risorse strumentali e di competenze» sono sostituite dalle seguenti: «, per quanto di competenza, fatti salvi i compiti e le funzioni assegnati ai soggetti designati per i sistemi di loro titolarità, ai sensi dell'art. 474, commi 3 e 7 del presente regolamento. »

b) al comma 2:

1) le parole: «gestione della sicurezza delle informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «protezione dei dati personali»;

2) la lettera *c)*, è sostituita dalla seguente:

«*c)* supporta le strutture regionali nelle attività di trattamento dei dati personali, nonché nell'applicazione della normativa vigente e delle policy regionali in materia di protezione dei di dati personali. »;

3) la lettera *d)*, è abrogata.

Art. 6.

Modifica all'allegato MM al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Alla fine del paragrafo 3 dell'allegato MM del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono aggiunte le parole: «A insindacabile giudizio del DPO o su esplicita richiesta del Soggetto interessato, anche per fini di rilevante riservatezza degli istanti, è prevista la possibilità che il DPO gestisca direttamente e in piena autonomia, alcuni reclami o segnalazioni in materia di protezione dei dati personali.»

Art. 7.

Modifiche allo schema B dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Allo schema B dell'allegato NN del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) ovunque ricorra la parola «incaricato», questa è sostituita con «autorizzato»;

b) ove ricorra la parola «incaricati», questa è sostituita con «autorizzati».

Art. 8.

Modifica allo schema E dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Lo schema E dell'allegato NN del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 9.

Modifica allo schema F dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche

1. Lo schema F dell'allegato NN del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 10.

Sostituzione dello schema G dell'allegato NN al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Lo schema G dell'allegato NN al regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

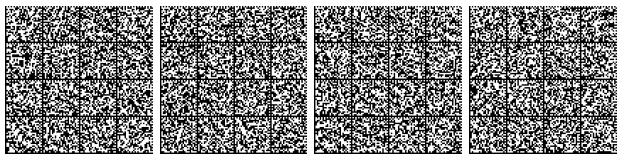

"SCHEMA G

(art. 474, c. 2)

ATTO DI DISCIPLINA DEI TRATTAMENTI SVOLTI DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER CONTO DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

NOTA ESPLICATIVA: scegliere l'opzione coerente:

- Allegato __ alla determinazione dirigenziale n.___del ___

oppure

- Allegato __ alla deliberazione di Giunta Regionale n._____del ___

TRA

La Giunta Regionale del Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma, codice fiscale 80143490581, nella persona del/lla Dott./Dott.ssa _____in qualità di Direttore della *"Direzione _____"*, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto, in virtù dei poteri conferiti con la Deliberazione di Giunta Regionale n._____ del gg/mese/aaaa, (di seguito anche il "Titolare" o "Regione Lazio");

E

La _____<*indicare ragione e denominazione sociale della Società*>, con sede in _____, n. _____ – cap._____, città _____ nella persona del Dott./Dott.ssa _____, nella sua qualità di _____ in virtù dei poteri conferiti con _____ (di seguito anche la "Società", il "Responsabile" o il "Responsabile del trattamento");

VISTI

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "RGPD" o "Regolamento (UE) 2016/679"), il quale garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali;
- il decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE" e successive modificazioni;
- le Clausole Contrattuali Tipo (anche dette "SCC") tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate a norma dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito anche "GDPR") con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 che definisce le modalità con le quali il Responsabile del trattamento si impegna ad effettuare per conto del Titolare le operazioni di trattamento dei dati personali;
- l'articolo 474, comma 2, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni, il quale prevede che il Titolare del trattamento, con specifico atto negoziale di incarico ai singoli responsabili del trattamento, disciplini i trattamenti affidati al Responsabile, i compiti e le istruzioni secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 e in coerenza con le indicazioni del Responsabile della Protezione dei Dati del Titolare (di seguito anche "DPO"); nell'atto di incarico è, altresì, definita la possibilità di nomina di uno o più sub-responsabili, secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;

NOTA ESPLICATIVA: aggiungere se ricorre la fattispecie

- il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali 27/11/2008 (Misure e accorgimenti prescritti ai Titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore di Sistema) e successive modificazioni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24/12/2008, il quale prevede la designazione individuale degli Amministratori di Sistema (System Administrator), degli Amministratori di Base Dati (Database Administrator), degli Amministratori di Rete (Network Administrator) e degli Amministratori di Software Complessi, che, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno accesso, anche fortuito, a dati personali (di seguito anche "AdS");
- il provvedimento dell'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito anche "AgID"), (Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni"), adottato in attuazione della Direttiva del

Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015 (di seguito per brevità "Misure minime AgID), che ha dettato le regole da osservare per garantire un uso appropriato dei privilegi di AdS;

PREMESSO CHE

- la Giunta Regionale del Lazio, in qualità di Titolare del trattamento che svolge attività che comportano il trattamento di dati personali nell'ambito dei propri compiti istituzionalmente affidati, è tenuta a mettere in atto misure tecniche e organizzative, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati e adeguate a garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento;
- le attività, erogate in esecuzione del Contratto <indicare riferimenti del contratto>, tra la Giunta Regionale del Lazio e <indicare ragione e denominazione sociale della Società>, implicano da parte di quest'ultima, il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Giunta regionale del Lazio, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679;
- l'articolo 4, n. 2) del RGPD definisce "trattamento": qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- l'articolo 4, n. 7) del RGPD definisce "Titolare del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il Titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- l'art. 4, n. 8) del RGPD definisce "Responsabile del trattamento": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento;
- l'articolo 28, punto 6 del RGPD prevede che "Fatto salvo un contratto individuale tra il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento, il contratto o altro atto giuridico di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo può basarsi, in tutto o in parte, su clausole contrattuali tipo di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, anche laddove siano parte di una certificazione concessa al Titolare del trattamento o al Responsabile del trattamento ai sensi degli articoli 42 e 43";
- il presente contratto si basa sulle Clausole Contrattuali Tipo tra Titolari del trattamento e Responsabili del trattamento, adottate con la Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 sopra richiamata;
- ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 del RGPD, la Società presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento dei dati personali di cui la Giunta Regionale Lazio è Titolare soddisfi i requisiti e il pieno rispetto delle disposizioni previste dal RGPD;

Tutto ciò premesso, le parti stipulano e convengono quanto segue:

SEZIONE I

Clausola 1

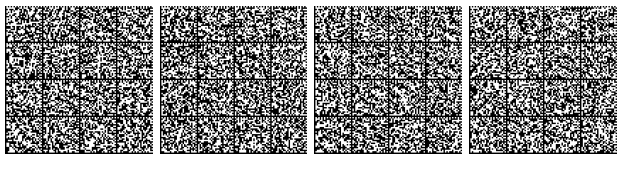

Scopo e ambito di applicazione

a) scopo delle presenti clausole contrattuali tipo (di seguito «clausole») è garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);
b) il Titolare del trattamento ed il Responsabile del trattamento di cui all'allegato I accettano le presenti clausole al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, paragrafi 3 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679;
c) le presenti clausole si applicano al trattamento dei dati personali specificato all'allegato II.
d) gli allegati da I a VI costituiscono parte integrante delle clausole;
e) le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
f) le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

Clausola 2

Invariabilità delle clausole

a) le parti si impegnano a non modificare le clausole se non per aggiungere o aggiornare informazioni negli allegati;
b) quanto previsto alla lettera a) non impedisce alle parti di includere le clausole contrattuali tipo stabilite nelle presenti clausole in un contratto più ampio o di aggiungere altre clausole o garanzie supplementari, purché queste non contraddicano, direttamente o indirettamente, le presenti clausole o ledano i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 3

Interpretazione

c) quando le presenti clausole utilizzano i termini definiti nel Regolamento (UE) 2016/679, tali termini hanno lo stesso significato di cui al Regolamento stesso;
d) le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;
e) le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

Clausola 4

Gerarchia

In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

Clausola 5 *(facoltativa)*

Clausola di adesione successiva

a) qualunque entità che non sia parte delle presenti clausole può, con l'accordo di tutte le parti, aderire alle presenti clausole in qualunque momento, in qualità di Titolare del

trattamento o di Responsabile del trattamento, compilando gli allegati e firmando l'allegato I;

b) una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla lettera a), l'entità aderente è considerata parte delle presenti clausole e ha i diritti e gli obblighi di un Titolare del trattamento o di un Responsabile del trattamento, conformemente alla sua designazione nell'allegato I;

c) l'entità aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma delle presenti clausole per il periodo precedente all'adesione.

SEZIONE II
OBBLIGHI DELLE PARTI

Clausola 6

Descrizione del trattamento

I dettagli dei trattamenti, in particolare le categorie di dati personali e le finalità del trattamento per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento, sono specificati nell'allegato II.

Clausola 7

Obblighi delle parti

7.1. Istruzioni

a) il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale, cui è soggetto il Responsabile del trattamento. In tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare del trattamento può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del trattamento dei dati personali. Tali istruzioni sono sempre documentate;

b) il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare del trattamento violino il Regolamento (UE) 2016/679 o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

7.2. Limitazione delle finalità

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per le finalità specifiche del trattamento di cui all'allegato II, salvo ulteriori istruzioni del Titolare del trattamento.

7.3. Durata del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali soltanto per la durata specificata nell'allegato II.

7.4. Sicurezza del trattamento

a) Il Responsabile del trattamento mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato III, per garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali). Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, le parti tengono debitamente conto dello stato dell'arte, dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di

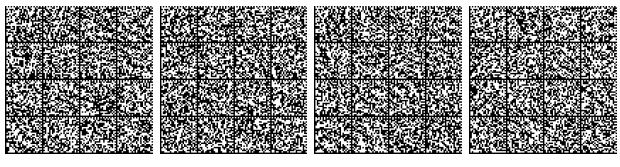

applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi per gli interessati;

b) Il Responsabile del trattamento concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento al proprio personale, soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto. Il Responsabile del trattamento garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.

7.5. Dati "sensibili" o "particolari"

Se il trattamento riguarda dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, dati genetici o dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, o dati relativi a condanne penali e a reati («dati sensibili» o «particolari», ai sensi dell'articolo 9 del RGPD), il Responsabile del trattamento applica limitazioni specifiche e/o garanzie supplementari. Tali garanzie supplementari vanno esplicitate nell'allegato III.

7.6. Documentazione e rispetto

a) le parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto delle presenti clausole;

b) il Responsabile del trattamento risponde prontamente e adeguatamente alle richieste di informazioni del Titolare del trattamento relative al trattamento dei dati conformemente alle presenti clausole;

c) il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nelle presenti clausole e che derivano direttamente dal Regolamento (UE) 2016/679. Su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento consente e contribuisce alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole, a intervalli ragionevoli o se vi sono indicazioni di inosservanza. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento può tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento;

d) il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso ragionevole, non inferiore a 10 giorni;

e) su richiesta, le parti mettono a disposizione delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7.7. Ricorso a sub-responsabili del trattamento (ulteriori responsabili)

a) il Responsabile del trattamento ha l'autorizzazione generale del Titolare del trattamento per ricorrere a ulteriori responsabili del trattamento (nel documento anche "sub- responsabili"), sulla base di un elenco concordato. Il Responsabile del trattamento informa per iscritto il Titolare del trattamento in merito all'aggiunta o alla sostituzione di sub-responsabili del trattamento nel suddetto elenco, con un anticipo di almeno 15 giorni, dando così al Titolare del trattamento tempo sufficiente per potersi opporre. Il Responsabile del trattamento fornisce al Titolare del trattamento le informazioni necessarie per consentirgli di esercitare il diritto di opposizione;

b) qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento gli stessi obblighi in materia

di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento conformemente alle presenti clausole. Il Responsabile del trattamento, si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma delle presenti clausole e del Regolamento (UE) 2016/679;

c) su richiesta del Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento fornisce copia del contratto stipulato con il sub-Responsabile del trattamento e di ogni successiva modifica. Nella misura necessaria a proteggere segreti d'ufficio o altre informazioni riservate, compresi i dati personali, il Responsabile del trattamento può espungere informazioni dal contratto prima di trasmetterne una copia;

d) il Responsabile del trattamento resta pienamente Responsabile nei confronti del Titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al Titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali;

e) il Responsabile del trattamento concorda con il sub-Responsabile del trattamento una clausola del terzo beneficiario secondo la quale, qualora il Responsabile del trattamento sia scomparso di fatto, abbia giuridicamente cessato di esistere o sia divenuto insolvente, il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto con il sub- Responsabile del trattamento e di imporre a quest'ultimo di cancellare o restituire i dati personali.

7.8. Trasferimenti internazionali

a) qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile del trattamento è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere ad un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679;

b) il Titolare del trattamento conviene che, qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub Responsabile del trattamento conformemente alla clausola 7.7 per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare del trattamento) e tali attività comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del Regolamento (UE) 2016/679, utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

Clausola 8

Assistenza al Titolare del trattamento

a) il Responsabile del trattamento notifica prontamente al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Non risponde egli stesso alla richiesta, a meno che sia stato autorizzato in tal senso dal Titolare del trattamento;

b) il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, tenuto conto della natura del trattamento. Nell'adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e alla presente lettera, il Responsabile del trattamento si attiene alle istruzioni del Titolare del trattamento;

c) oltre all'obbligo di assistere il Titolare del trattamento in conformità della lettera b), il Responsabile del trattamento assiste il Titolare del trattamento anche nel garantire il rispetto dei

seguenti obblighi, tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento:

1) l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
2) l'obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare del trattamento per attenuare il rischio;
3) l'obbligo di garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati, informando senza indugio il Titolare del trattamento qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti;
4) gli obblighi di cui all'articolo 32 Regolamento (UE) 2016/679;

d) le parti stabiliscono nell'allegato III le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento nell'applicazione della presente clausola, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

Clausola 9

Notifica di una violazione dei dati personali

In caso di violazione dei dati personali, il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare del trattamento e lo assiste nell'adempimento degli obblighi che incombono a quest'ultimo a norma degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679, tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento stesso.

9.1. Violazione riguardante dati trattati dal Titolare del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Titolare del trattamento, il Responsabile del trattamento, assiste il Titolare del trattamento:

a) nel notificare la violazione dei dati personali alle autorità di controllo competenti, senza ingiustificato ritardo, dopo che il Titolare del trattamento ne è venuto a conoscenza (a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche);
b) nell'ottenere le seguenti informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2016/679 devono essere indicate nella notifica del Titolare del trattamento e includere almeno:
    1) la natura dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali;
    2) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
    3) le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali, anche, qualora necessario, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

c) nell'adempiere, in conformità dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2016/679, all'obbligo di comunicare, senza ingiustificato ritardo, la violazione dei dati personali all'interessato, qualora

la violazione degli stessi dati sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

9.2. Violazione riguardante dati trattati dal Responsabile del trattamento

In caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà notifica al Titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza. La notifica contiene almeno:

a) una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione);
b) i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali;
c) le probabili conseguenze della violazione dei dati personali e le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.

Le parti stabiliscono nell'allegato III tutti gli altri elementi che il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire quando assiste il Titolare del trattamento nell'adempimento degli obblighi che incombono al Titolare stesso ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento (UE) 2016/679.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI FINALI

Clausola 10

Inosservanza delle clausole e risoluzione

a) Fatte salve le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, qualora il Responsabile del trattamento violi gli obblighi che gli incombono a norma delle presenti clausole, il Titolare del trattamento può dare istruzione al Responsabile di sospendere il trattamento dei dati personali fino a quando quest'ultimo non rispetti le presenti clausole o non sia risolto il contratto. Il Responsabile del trattamento informa prontamente il Titolare del trattamento qualora, per qualunque motivo, non sia in grado di rispettare le presenti clausole;
b) il Titolare del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali conformemente alle presenti clausole qualora:
   1) il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento sia stato sospeso dal Titolare del trattamento ai sensi della lettera a) e il rispetto delle presenti clausole non sia stato adempiuto entro un termine ragionevole e in ogni caso entro un mese dalla sospensione;
   2) il Responsabile del trattamento violi in modo sostanziale o persistente le presenti clausole o gli obblighi che gli incombono a norma del Regolamento (UE) 2016/679;
   3) il Responsabile del trattamento non rispetti una decisione vincolante di un organo giurisdizionale competente o delle autorità di controllo competenti per quanto riguarda i propri obblighi in conformità alle presenti clausole o al Regolamento (UE) 2016/679;
c) il Responsabile del trattamento ha diritto di risolvere il contratto relativamente al trattamento dei dati personali a norma delle presenti clausole qualora, dopo aver informato, ai sensi della clausola

7.1, lettera b), il Titolare del trattamento che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili, il Titolare del trattamento insista sul rispetto delle istruzioni stesse;

d) dopo la risoluzione del contratto il Responsabile del trattamento, a scelta del Titolare del trattamento, cancella tutti i dati personali trattati per conto del Titolare del trattamento e certifica a quest'ultimo di averlo fatto, oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

SEZIONE IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI

Clausola 11

Ulteriori Disposizioni

Il Responsabile del trattamento dei dati personali nell'effettuare le operazioni di trattamento connesse all'esecuzione del suddetto contratto dovrà attenersi alle seguenti ulteriori disposizioni operative:

a) i trattamenti dovranno essere svolti nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, nonché tenendo conto dei provvedimenti e dei comunicati ufficiali emessi dal Garante per la protezione dei dati personali e per le finalità indicate nell'allegato II;

b) il Responsabile è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento dei dati nei limiti stabiliti dal contratto in essere tra le parti e dalle vigenti disposizioni contenute nel RGPD;

c) il Responsabile si impegna, già in fase contrattuale, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita" di cui all'articolo 25 del RGPD, a determinare i mezzi "non essenziali" del trattamento e a mettere in atto le misure tecniche e organizzative adeguate, ai sensi dell'articolo 32 del RGPD, prima dell'inizio delle attività, nei limiti della propria autonomia consentita dalle normative vigenti e dal presente atto;

d) il Responsabile dovrà eseguire i trattamenti funzionali alle attività ad esso attribuite e comunque non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. Qualora sorgesse la necessità di effettuare trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, il Responsabile dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio;

e) il Responsabile – per quanto di propria competenza – è tenuto, in forza di normativa cogente e del contratto, a garantire – per sé, per i propri dipendenti e per chiunque collabori a qualunque titolo – il rispetto della riservatezza, integrità, disponibilità dei dati, nonché l'utilizzo dei predetti dati per le sole finalità specificate nel presente documento e nell'ambito delle attività di sicurezza di specifico interesse del Titolare;

f) il Responsabile ha il compito di curare, in relazione alla fornitura del servizio di cui al contratto in oggetto, l'attuazione delle misure prescritte dal Garante per la protezione dei dati personali in merito all'attribuzione delle funzioni di "Amministratore di sistema" di cui al provvedimento del 27 novembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, di:

1) designare come amministratore di sistema, con le modalità previste dal provvedimento del 27 novembre 2008, le persone fisiche autorizzate ad accedere in modo privilegiato, ai sensi dello stesso provvedimento, ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
2) conservare direttamente e specificamente gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte all'interno della società quali amministratori di sistema, in relazione ai dati personali del cui trattamento la Giunta regionale del Lazio è Titolare;
3) attuare le attività di verifica periodica, con cadenza almeno annuale, sul loro operato secondo quanto prescritto dallo stesso provvedimento; gli esiti di tali verifiche dovranno essere comunicati al Titolare del trattamento su richiesta dello stesso;

g) il Responsabile si impegna a garantire, senza ulteriori oneri per il Titolare, l'esecuzione di tutti i trattamenti individuati al momento della stipula del contratto e dei quali dovesse insorgere in seguito la necessità ai fini dell'esecuzione del contratto stesso;

h) il Responsabile si impegna ad attivare le necessarie procedure aziendali per identificare ed istruire le persone autorizzate al trattamento dei dati personali ed organizzarne i compiti in maniera che le singole operazioni di trattamento risultino coerenti con le disposizioni di cui alla presente nomina, facendo in modo, altresì, che, sulla base delle istruzioni operative loro impartite, i trattamenti non si discostino dalle finalità istituzionali per cui i dati sono stati raccolti e trattati. Il Responsabile garantirà, inoltre, che le persone autorizzate al trattamento siano vincolate da un obbligo, legalmente assunto, di riservatezza;

i) il Responsabile si impegna ad attivare per garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del RGPD. In particolare, tenuto conto delle misure di sicurezza in atto, adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Giunta regionale del Lazio, come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, porrà in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

   Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, il Responsabile terrà conto, in special modo, dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
   Il Responsabile assicura, inoltre, che le operazioni di trattamento dei dati sono effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali a tutela dei dati trattati, in conformità alle previsioni di cui ai provvedimenti di volta in volta emanati dalle Autorità nazionali ed europee (a ciò autorizzate), qualora le stesse siano applicabili rispetto all'attività effettivamente svolta come Responsabile del trattamento.
   Nel caso in cui, considerata la propria competenza e ove applicabile rispetto alle attività svolte, il Responsabile dovesse ritenere che le misure adottate non siano più adeguate e/o idonee a prevenire/mitigare i rischi sopramenzionati, è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare e a porre comunque in essere tutti gli interventi temporanei, ritenuti essenziali e improcrastinabili, in attesa delle soluzioni definitive da concordare con il Titolare.
   L'adozione e l'adeguamento delle misure di sicurezza tecniche devono aver luogo prima di iniziare e/o continuare qualsiasi operazione di trattamento di dati.

Il Responsabile è tenuto a segnalare prontamente al Titolare l'insorgenza di problemi tecnici attinenti alle operazioni di raccolta e trattamento dei dati ed alle relative misure di sicurezza, che possano comportare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, ovvero di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta/dei trattamenti.

Il Responsabile, ove applicabile, dovrà, altresì, adottare le misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, di cui alla circolare AgID del 18 aprile 2017, n. 2/2017, nonché le eventuali ulteriori misure specifiche stabilite dal Titolare, nel rispetto dei contratti vigenti;

l) il Responsabile deve adottare le politiche interne e, ai sensi dell'articolo 25 del RGPD, le misure che soddisfano i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure; adotta inoltre ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse;

m) il Responsabile, ai sensi dell'articolo 30 del RGPD e nei limiti di quanto dallo stesso stabilito, è tenuto a tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto del Titolare e a cooperare con il Titolare stesso e con il Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, del RGPD;

n) il Responsabile è tenuto ad informare di ogni violazione di dati personali (cosiddetta *personal data breach*) il Titolare ed il Responsabile della protezione dei dati (DPO) della Giunta regionale del Lazio, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza dell'evento.

Tale notifica, va effettuata tramite PEC da inviare agli indirizzi protocollo@pec.regione.lazio.it, dpo@pec.regione.lazio.it, databreach@pec.regione.lazio.it; la stessa deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli articoli 33 e 34 del RGPD, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione al Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare stesso ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta autorità, il Responsabile supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per il Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi sub-responsabili;

o) il Responsabile garantisce gli adempimenti e le incombenze anche formali verso il Garante per la protezione dei dati quando richiesto e nei limiti dovuti, adoperandosi per collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con il Garante per la protezione dei dati personali. In particolare:

- fornisce informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
- consente l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
- consente l'esecuzione di controlli;
- compie quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea;

p) il Responsabile si impegna a adottare, su richiesta del Titolare e nel rispetto degli obblighi contrattuali assunti, nel corso dell'esecuzione dei contratti, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta applicato o di un meccanismo di certificazione approvato ai sensi degli articoli 40 e 42 del RGPD, laddove adottati. Il Titolare potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie;

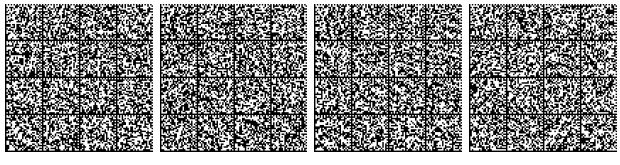

q) il Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e ai patti e alle condizioni previste nel RGPD e nel presente contratto;
r) il Responsabile è tenuto a comunicare al Titolare ed al DPO della Regione Lazio il nome ed i dati del proprio DPO, laddove il Responsabile stesso lo abbia designato, conformemente a quanto prescritto dall'articolo 37 del RGPD. Il DPO collaborerà e si terrà in costante contatto con il DPO della Regione Lazio;
s) il Responsabile è tenuto ad individuare e verificare almeno annualmente l'ambito dei trattamenti consentiti alle persone autorizzate e ad impartire ai medesimi istruzioni dettagliate circa le modalità del trattamento;
t) le persone autorizzate al trattamento sono tenute al segreto professionale e alla riservatezza, anche per il periodo successivo all'estinzione del rapporto di lavoro intrattenuto con il Responsabile, in relazione alle operazioni di trattamento da essi eseguite;
u) il Responsabile è tenuto, altresì, a vigilare sulla puntuale osservanza delle istruzioni allo stesso impartite.

Il Titolare del trattamento **Il Responsabile del trattamento**

ALLEGATO I

Elenco delle parti

TITOLARE DEL TRATTAMENTO:

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

Sede: Via R. Raimondi Garibaldi 7– 00147 Roma,

<Nome, qualifica e dati di contatto del referente>

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):

_____

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Ragione sociale:

Sede legale:

Tel.:

Mail:

PEC:

Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO):

_____

<Nome, qualifica e dati di contatto del referente>

CONTESTO DI RIFERIMENTO

I Rapporti tra le parti sono stati definiti con:

NOTA ESPLICATIVA: scegliere una o più delle seguenti opzioni:

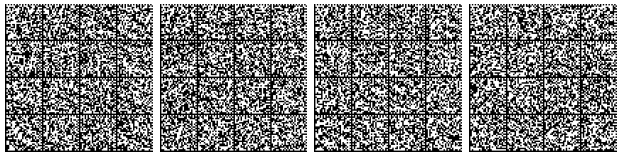

- *deliberazione di Giunta Regionale n._____ del_____ avente ad oggetto "_____";*
- *determinazione dirigenziale n._____ del_____ avente ad oggetto "_____";*
- *contratto sottoscritto in data____, registrato in data al n._____;*
- *Altro_____.*

ALLEGATO II

Descrizione del trattamento

Categorie di interessati i cui dati personali sono trattati:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

[ ] a) Dipendenti/Consulenti
[ ] b) Utenti/Contraenti/Abbonati/Clienti (attuali o potenziali)
[ ] c) Associati, soci, aderenti, simpatizzanti, sostenitori
[ ] d) Soggetti che ricoprono cariche sociali
[ ] e) Beneficiari o assistiti
[ ] f) Pazienti
[ ] g) Minori
[ ] h) Persone vulnerabili (es. vittime di violenze o abusi, rifugiati, richiedenti asilo)
[ ] i) Altro_____
(*Esempio:*
- cittadini,
- disabili,
- referenti aziende clienti;
- rappresentanti legali aziende potenziali;
- personale dipendente delle aziende clienti;
- etc etc da individuare).

***Categorie di dati personali trattati**:*

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

[ ] a) Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale)
[ ] b) Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile)
[ ] c) Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, altro…)
[ ] d) Dati di pagamento (numero di conto corrente, dettagli della carta di credito, altro…)
[ ] e) Dati relativi alla fornitura di un servizio di comunicazione elettronica (dati di traffico, dati relativi alla navigazione Internet, altro…)

[ ] f) Dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
[ ] g) Dati di profilazione
[ ] h) Dati relativi a documenti di identificazione/riconoscimento (carta di identità, passaporto, patente, CNS, altro…)
[ ] i) Dati relativi all'ubicazione
[ ] l) Dati che rivelano l'origine razziale o etnica
[ ] m) Dati che rivelano le opinioni politiche
[ ] n) Dati che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche
[ ] o) Dati che rivelano l'appartenenza sindacale
[ ] p) Dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale
[ ] q) Dati relativi alla salute
[ ] r) Dati genetici
[ ] s) Dati biometrici
[ ] t) Altro_____
[Esempio:
eliminare e/o aggiungere in base ai dati personali effettivamente trattati:
Dati comuni:
- caratteristiche individuali (ad es. peso, altezza ecc.),
- codice fiscale e altri codici identificativi (matricola lavoratore);
- indirizzo di residenza e/o domicilio,
- n. carta d'identità,
- indirizzo IP,
- codice IBAN,
- n. di targa,
- dati personali contenuti nel cedolino dello stipendio;
- dati reddituali e compensi percepiti;
- informazioni presenti nei curriculum vitae;
- Informazioni aventi natura "soggettiva" quali opinioni o valutazioni, anche espresse con codici o in termini numerici (valutazioni della prestazione/capacità lavorativa/l'affidabilità; notizie contenute nelle relazioni/consulenze/perizie; esito di test psicologici/disegni; informazioni contenute sotto forma di testo libero come un messaggio di posta elettronica; etc)]

[ ] u) Dati sensibili/particolari trattati (se del caso) e limitazioni o garanzie applicate che tengono pienamente conto della natura dei dati e dei rischi connessi, (esempio rigorosa limitazione delle finalità, limitazioni all'accesso (tra cui accesso solo per il personale che ha seguito una formazione specializzata, tenuta di un registro degli accessi ai dati, limitazioni ai trasferimenti successivi o misure di sicurezza supplementari):

NOTA ESPLICATIVA: indicare la tipologia di dati particolari trattata:

_____

(Esempio:
Dati sensibili/particolari:

- origine razziale o etnica
- opinioni politiche
- convinzioni religiose o filosofiche
- appartenenza sindacale
- dati genetici
- dati biometrici (immagini registrate da un sistema di videosorveglianza);
- dati relativi alla salute: idoneità al lavoro (compreso informazioni di cui è vietata in ogni caso la pubblicazione a "erogazione ai sensi della legge 104/1992"; "soggetto portatore di handicap"; "anziano non autosufficiente"; "indici di autosufficienza nelle attività della vita quotidiana"; "contributo per ricovero in struttura sanitaria" o per "assistenza sanitaria")
- dati relativi alla vita sessuale o all'orientamento sessuale;

Con riferimento alle categorie particolari di dati (cd. sensibili), il Responsabile del trattamento si impegna ad adottare le prescrizioni contenute nel Provvedimento del Garante Privacy n. 146 del 5 giugno 2019 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019) per il trattamento di:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

☐ categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 1/2016;
☐ categorie particolari di dati da parte degli organismi di tipo associativo, delle fondazioni, delle chiese e associazioni o comunità religiose, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 3/2016;
☐ categorie particolari di dati da parte degli investigatori privati, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 6/2016;
☐ dati genetici e i campioni biologici, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 8/2016;
☐ dati personali per scopi di ricerca scientifica, le Prescrizioni di cui all'aut. gen. n. 9/2016;
☐ nessuna delle Prescrizioni di cui sopra.
Il Responsabile deve essere in grado di dimostrare, laddove necessario, il rispetto delle succitate specifiche prescrizioni.

[ ] v) Dati giudiziari:
- informazioni relative a condanne penali e a reati, o a connesse misure di sicurezza.

Natura del trattamento:

Il trattamento è svolto in maniera:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare la/le opzione/i coerente/i:

[ ] manuale;

[ ] informatizzata

[ ] Altro

Finalità per le quali i dati personali sono trattati per conto del Titolare del trattamento e relative basi giuridiche

I dati devono essere raccolti per le seguenti finalità determinate, esplicite e legittime, e quindi trattati secondo modalità compatibili con tale finalità (art. 5 par. 1 lett. b):

NOTA ESPLICATIVA: inserire le finalità del trattamento

Se il Responsabile del trattamento viola il Regolamento (UE) 2016/679, ovvero agisce in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare, determinando le finalità e i mezzi del trattamento ai sensi dell'art. 28, paragrafo 10, del GDPR è da considerarsi Titolare del trattamento in questione.

Durata del trattamento:

Il trattamento potrà essere svolto fino al termine del rapporto contrattuale definito negli atti sopra richiamati fatti salvi eventuali proroghe e rinnovi.

Al termine o alla cessazione di efficacia del contratto il Responsabile del trattamento deve restituire al Titolare tutti i dati personali trattati per suo conto e cancellare le eventuali copie esistenti in suo possesso (su qualsiasi supporto) secondo le istruzioni ricevute dal Titolare, certificando altresì a quest'ultimo di averlo fatto, a meno che il diritto dell'Unione o dello Stato membro non richieda la conservazione dei dati personali trattati.

Il Titolare si riserva la facoltà di disporre tale verifica tramite un revisore, anche di terza parte, a condizione che non abbia una relazione competitiva con il Responsabile stesso.

È esplicitamente esclusa la pratica del "blocco da fornitore" (c.d. *Vendor lock-in*).

Finché i dati non sono restituiti e cancellati, il Responsabile del trattamento continua ad assicurare il rispetto delle presenti clausole.

NOTA ESPLICATIVA: In caso di trattamenti da parte di (sub-)Responsabile/i del trattamento, specificare di seguito gli elementi contenuti nel presente allegato II (categorie di interessati, categorie di dati, natura del trattamento, ecc.) riferiti ad ogni singolo sub-Responsabile.

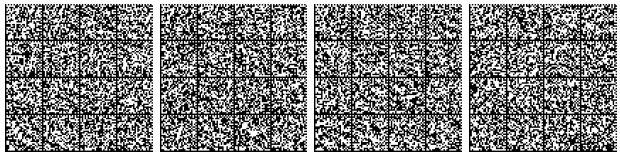

ALLEGATO III

Misure tecniche e organizzative, comprese misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti e dei dati

NOTA ESPLICATIVA: le misure tecniche e organizzative devono essere descritte in modo concreto e non genericamente e devono prevedere anche le specifiche misure da adottare al fine di fornire assistenza al Titolare del trattamento. Le misure si devono riferire alla specifica fattispecie. Eliminare le misure non pertinenti e non applicabili e eventualmente aggiungere misure non previste.

Si descrivono di seguito le misure di sicurezza tecniche e organizzative che il Responsabile del trattamento deve mettere in atto, (comprese le eventuali certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento pertinenti, ove presenti), per garantire un adeguato livello di sicurezza, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e della finalità del trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

1) PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT

Il Responsabile del trattamento deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate e adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

In attuazione di tali principi, il Responsabile del trattamento, anche quando utilizza sistemi tecnologici realizzati da terzi, dovrà eseguire un'analisi dei rischi e accertarsi che le funzionalità corrispondano alle finalità del trattamento individuate che abbiano una specifica base giuridica.

2) ELENCO AGGIORNATO SUB-RESPONSABILI

Quando il primo Responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività, a prescindere dal carattere specifico o generale dell'autorizzazione preliminare scritta del Titolare del trattamento, il primo Responsabile deve tenere un elenco aggiornato degli altri (sub-)responsabili. Su richiesta del Titolare e/o e in caso di accertamenti anche da parte del Garante, il primo Responsabile del trattamento gli fornisce prontamente e non oltre 24 ore copia dell'elenco aggiornato.

3) ATTIVITA' DI REVISIONE, COMPRESE LE ISPEZIONI

Su richiesta del Titolare del trattamento, a intervalli annuali o se vi sono indicazioni di inosservanza, il Responsabile del trattamento consentirà e contribuirà alle attività di revisione delle attività di trattamento di cui alle presenti clausole. Nel decidere in merito a un riesame o a un'attività di revisione, il Titolare del trattamento potrà tenere conto delle pertinenti certificazioni in possesso del Responsabile del trattamento.

Il Titolare del trattamento può scegliere di condurre l'attività di revisione autonomamente o incaricare un revisore indipendente. Le attività di revisione possono comprendere

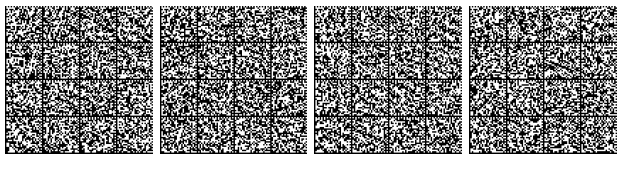

anche ispezioni nei locali o nelle strutture fisiche del Responsabile del trattamento e, se del caso, sono effettuate con un preavviso di almeno 72 ore.

4) TRASFERIMENTO DATI EXTRA UE

È generalmente vietato il trasferimento di dati da parte del Responsabile del trattamento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, ovvero a sub-responsabili del trattamento che non rientrano nell'ambito di applicazione territoriale del GDPR, compresi trasferimenti successivi. Il Responsabile del trattamento si assicura che anche il sub-Responsabile del trattamento non effettui trasferimenti di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale. Il Primo Responsabile, nella scelta di ulteriori fornitori, deve privilegiare, a parità di garanzie in materia di protezione dei dati personali, fornitori che sono situati sul territorio nazionale e dell'Unione europea, istruendoli sulla necessità di conservare i dati all'interno dell'Unione stessa.

In via del tutto residuale, il Primo Responsabile può ricorrere a responsabili situati in Paesi terzi, nel rispetto delle misure previste dal capo V del GDPR.

In presenza di una decisione di adeguatezza, il Primo Responsabile del trattamento è tenuto in ogni caso a chiedere specifica autorizzazione al Titolare, in considerazione degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali di cui al capo V del GDPR.

Ad ogni modo, il trasferimento di dati extra UE può essere effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile del trattamento, e nel rispetto del capo V del GDPR.

5) AMMINISTRATORE DI SISTEMA

Nel caso in cui il Responsabile effettua trattamenti, anche in parte, mediante strumenti elettronici, si impegna ad individuare e a designare gli Amministratori di Sistema ("AdS"), conformandosi altresì, nell'affidamento di tale incarico, a tutto quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009.

Le persone fisiche designate AdS considerate come tali sono le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.

Delle misure e degli accorgimenti prescritti con la designazione di Amministratore di Sistema il Responsabile del trattamento è tenuto a darne la prova; deve altresì conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, tenendo costantemente aggiornato tale documento interno (come da Allegato V) e in caso di accertamenti anche da parte del Garante fornire prontamente e comunque entro 24 ore il medesimo documento al Titolare.

6) MISURE MINIME E MISURE AGID:

Il Responsabile deve dotarsi delle misure minime di sicurezza per limitare il rischio di attacchi informatici.

Per il tramite degli Amministratori di Sistema designati, si impegna a garantire di default le modalità tecniche previste dall'Allegato B del Codice Privacy (Disciplinare tecnico in materia di misure di sicurezza), seppur oggi abrogato.

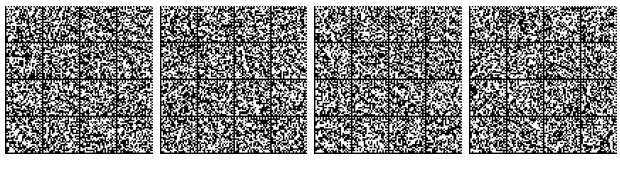

Il Responsabile si impegna ad installare e mantenere aggiornate, sugli strumenti elettronici oggetto del contratto, tutte le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dai Provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) e dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), applicabili al servizio commissionato, nonché le ulteriori misure di sicurezza previste nel contratto di fornitura.
Nello specifico, il Responsabile si impegna al rispetto e alla dimostrazione di quanto previsto dall'AGID con:
le Linee guida - Sicurezza nel Procurement ICT (Pubblicato il 19/05/2020 - Aggiornato il 19/05/2020)
Linee guida per lo sviluppo del software sicuro (Ultimo aggiornamento 06-05-2020), disponibile alla seguente url: https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro
le «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)». (17A03060) (G.U Serie Generale n.103 del 05-05-2017), disponibili anche alla seguente url: https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/misure-minime-sicurezza-ict

7) MISURE ULTERIORI:

NOTA ESPLICATIVA: adattare alla singola fattispecie – eliminare le misure non pertinenti e non applicabili.

Il Responsabile del trattamento, ferma la dimostrazione della loro adozione, si impegna a mettere in atto e adottare le seguenti ulteriori e più specifiche misure tecniche e organizzative:
a) mezzi che permettono di garantire la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la resilienza costante dei sistemi e dei servizi di trattamento.
a.1) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che le password relative alle utenze dei soggetti autorizzati siano di lunghezza non inferiore a otto caratteri e siano sottoposte a un controllo automatico di qualità che impedisca l'uso di password "deboli" e che le medesime password siano modificate almeno al primo utilizzo;
a.2) la capacità di assicurare la riservatezza dei dati trattati, facendo in modo che l'autenticazione dei soggetti autorizzati avvenga tramite un processo di autenticazione multifattoriale (MFA);
a.3) la capacità di contrastare efficacemente attacchi informatici di tipo brute force sul sistema di autenticazione online, anche introducendo limitazioni al numero di tentativi infruttuosi di autenticazione;
a.4) crittografia dei dati che i dispositivi del fornitore/Responsabile (computer, portatili, tablet, ecc.) devono rispettare;
a.5) l'accesso alla rete locale dell'amministrazione da parte del fornitore/Responsabile deve essere configurato con le abilitazioni strettamente necessarie alla realizzazione di quanto contrattualizzato, vale a dire consentendo l'accesso esclusivamente alle risorse necessarie. L'accesso dall'esterno mediante VPN deve essere consentito, solo se strettamente necessario, utilizzando account VPN personali configurati e abilitati opportunamente. Gli accessi dovranno poter essere tracciati per eventuali successivi audit;

a.6) nelle forniture di sviluppo e manutenzione, l'utilizzo dei dati dell'amministrazione per la realizzazione di quanto contrattualizzato deve essere consentito esclusivamente su server/database di sviluppo nei quali sono stati importati i dati necessari per gli scopi del progetto. Tale misura consiste nel gestire l'accesso ai server e ai DB in modo da rispettare questa regola generale, tracciando le eventuali eccezioni che dovessero verificarsi.
b) mezzi che permettono di ristabilire la disponibilità dei dati a carattere personale e l'accesso a questi nei tempi appropriati in caso di incidente fisico o tecnico;
c) rilevare e detenere a norma di legge copia dei log di accesso all'applicativo e di sistema;
d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
e) nomina di un DPO, nei casi previsti dall'art. 37 GDPR ovvero per i soggetti privati obbligati alla sua designazione. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento ritenesse tale nomina non obbligatoria, alla luce del principio di accountability è tenuto a dare la prova della mancanza dei criteri di nomina (cfr. Nuove Faq sul Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) in ambito privato, punto nn. 3 e 4);
f) poter dimostrare che chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso a dati personali non tratti tali dati, se non è istruito in tal senso dal Responsabile del trattamento e non abbia ricevuto idonea formazione;
g) una procedura per la gestione degli incidenti di sicurezza e delle violazioni di dati personali (cd. "Data Breach");
h) sottoscrizione di polizze assicurative che tengano conto dei risarcimenti danni di cui all'art. 82 del GDPR con massimali adeguati;
i) una Valutazione del Rischio per la sicurezza dei dati che tenga in considerazione i rischi presentati dal trattamento come la distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la rivelazione o l'accesso non autorizzati (cfr. considerando 83 GDPR).
l) Sulle reti messe a disposizione dal fornitore devono essere presenti di dispositivi di sicurezza perimetrale con funzioni di sicurezza (ad esempio Firewall e sistemi di Network Detection ed Event & Log Monitoring, SIEM, ecc.) necessari a rilevare e contenere eventuali incidenti di sicurezza ICT e in grado di gestire gli IoC (Indicator of Compromise);
m) Il fornitore deve usare protocolli cifrati e meccanismi di autenticazione nell'ambito dei servizi erogati;
n) Qualora il fornitore subisca un attacco, in conseguenza del quale vengano compromessi sistemi del committente da lui gestiti, deve farsi carico delle bonifiche del caso, e riportare i sistemi in uno stato di assenza di vulnerabilità.
o) Il fornitore si impegna a trattare, trasferire e conservare le eventuali repliche dei dati oggetto di fornitura, ove autorizzate dalle amministrazioni, sempre all'interno del territorio dell'UE.

7.1) Verificare la documentazione finale di progetto
Alla fine di ogni singolo progetto, il Titolare verifica che il fornitore/Responsabile rilasci la seguente documentazione:
- documentazione finale e completa del progetto;
- manuale di installazione/configurazione;
- report degli Assessment di Sicurezza eseguiti con indicazione delle vulnerabilità riscontrate e le azioni di risoluzione/mitigazione apportate;

- "libretto di manutenzione" del prodotto (software o hardware), con l'indicazione delle attività da eseguire per mantenere un adeguato livello di sicurezza del prodotto realizzato o acquistato. In particolare, nel libretto di manutenzione deve essere indicato:
    - produttore e versione dei prodotti software utilizzati (ad esempio web server, application server, CMS, DBMS), librerie, firmware;
    - indicazioni per il reperimento dei Bollettini di Sicurezza dei singoli produttori di hardware/software;
    - indicazioni sul processo di installazione degli aggiornamenti sicurezza;
    - documento di EoL (documento che contiene indicazione dei prodotti utilizzati e relativo fine vita/rilascio aggiornamenti sicurezza).

7.2) Distruzione del contenuto logico (wiping) dei dispositivi che vengono sostituiti

Nelle acquisizioni di attività di conduzione CED o di gestione di parchi di PC (fleet management), occorre verificare che l'hardware dismesso venga cancellato e distrutto in modo sicuro, evitando rischi che dati critici possano restare erroneamente memorizzati sull'hardware dismesso stesso.
Nei rapporti contrattuali col Responsabile va definito un processo di verifica strutturato che deve almeno prevedere:
- la consegna di un verbale di avvenuta distruzione da parte del fornitore;
- nel caso di sistemi critici, la programmazione di una azione ispettiva o di altri sistemi di monitoraggio o controllo.

7.3) Manutenzione - aggiornamento dei prodotti:

È fatto obbligo agli amministratori di sistema di eseguire gli aggiornamenti ogni qualvolta sui siti dei produttori vengono rilasciati patch e correzioni per problemi di vulnerabilità.

7.4) Vulnerability Assessment

Il Fornitore/Responsabile deve eseguire, su beni e servizi classificati critici ed esposti sul web, un Vulnerability Assessment a cadenza almeno annuale, e ogniqualvolta si apportano modifiche alla configurazione software/hardware.

7.5) Altre misure tecniche e organizzative:

NOTA ESPLICATIVA: eliminare quelle non pertinenti e aggiungere quelle mancanti:

- misure di pseudonimizzazione e cifratura dei dati personali;
- misure per assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- misure per assicurare la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

- misure di identificazione e autorizzazione dell'utente;
- misure di protezione dei dati durante la trasmissione;
- misure di protezione dei dati durante la conservazione;
- misure per garantire la sicurezza fisica dei luoghi in cui i dati personali sono trattati;
- misure per garantire la registrazione degli eventi;
- misure per garantire la configurazione del sistema, compresa la configurazione per impostazione predefinita;
- misure di informatica interna e di gestione e governance della sicurezza informatica;
- misure di certificazione/garanzia di processi e prodotti;
- misure per garantire la minimizzazione dei dati;
- misure per garantire la qualità dei dati;
- misure per garantire la conservazione limitata dei dati;
- misure per garantire la Responsabilità;
- misure per consentire la portabilità dei dati e garantire la cancellazione.

8) PERSONALE AUTORIZZATO:

Il Responsabile del trattamento si impegna a produrre e aggiornare in caso di modifiche l'elenco degli operatori autorizzati singolarmente e opportunamente formati in materia di privacy (ivi inclusi gli opportuni aggiornamenti normativi), impartendo per iscritto specifiche istruzioni per trattare i dati degli utenti, nell'ambito della propria attività e con i limiti di legge, curando, in particolare, il profilo della sicurezza di accesso e dell'integrità dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR. Inoltre, il Responsabile s'impegna a stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati al trattamento, avendo cura di adottare preventivamente misure organizzative adeguate al rischio per diritti e libertà delle persone fisiche. Inoltre, deve garantire che le persone autorizzate siano state istruite sulla procedura di gestione degli incidenti di sicurezza e sulla gestione delle violazioni di dati personali. Il Titolare può richiedere una prova documentata, al fine di verificare tali adempimenti.

9) REGISTRO DEL TRATTAMENTO:

Il Responsabile del trattamento, anche laddove non rientri nelle casistiche definite dall'art. 30, parr. 2 e 5, del GDPR, tiene per iscritto un Registro delle attività relative ai trattamenti svolti per conto del Titolare.

10) ASSISTENZA AL TITOLARE:

In generale, il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi a cui è vincolato quest'ultimo e a rispondere prontamente e comunque non oltre 72 ore dalle richieste di informazioni del Titolare del trattamento.
Il Responsabile comunicherà ogni informazione utile al fine di assistere il Titolare nell'adempimento degli obblighi di rispondere alle richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti. Qualora il Responsabile del trattamento venga a conoscenza del fatto che i dati personali che sta trattando sono inesatti o obsoleti, informa senza indugio e comunque non oltre 72 ore il Titolare affinché possa garantire che i dati personali siano esatti e aggiornati.

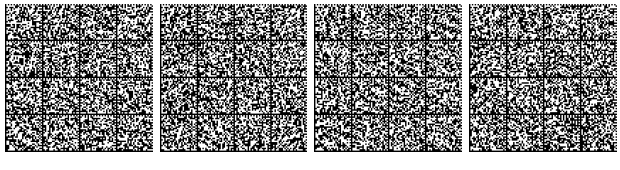

Nel caso in cui riceva richieste degli interessati per l'esercizio dei loro diritti, il Responsabile notifica prontamente e comunque non oltre 72 ore al Titolare del trattamento qualunque richiesta ricevuta dall'interessato in quanto non è autorizzato a rispondere egli stesso alla richiesta.
Inoltre, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi imposti a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 32 del GDPR, fornendogli, tra l'altro, le informazioni riguardanti le misure tecniche e organizzative da questi adottate in conformità all'articolo 32 medesimo, unitamente a tutte le altre informazioni necessarie al Titolare del trattamento per conformarsi agli obblighi a lui imposti per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Il Responsabile si impegna a predisporre, condividere e aggiornare periodicamente la valutazione del rischio per la sicurezza dei dati e la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e, comunque, a redigere uno o più atti di documentazione delle scelte, dando atto della conformità alla normativa sulla protezione delle persone con riguardo al trattamento dei dati e alla circolazione dei dati., ovvero indicando che il trattamento presenterebbe un rischio elevato.
Laddove la valutazione di impatto sulla protezione dei dati presentasse un rischio elevato, anche in fase di consultazione con la/le autorità di controllo competenti, il Responsabile assisterà il Titolare del trattamento per adottare le misure adeguate per attenuare il rischio.
Il Responsabile si impegna ad adibire apposito ufficio/referente, segnalando un punto di contatto diretto al Titolare del trattamento, alle incombenze relative alla notificazione e comunicazioni previste dal GDPR.

11) COMUNICAZIONE E REGISTRO DI INCIDENTI DI SICUREZZA E DI VIOLAZIONI DI DATI PERSONALI

In caso di incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali (cd. Data Breach), senza indugio il Responsabile del trattamento coopera con il Titolare e lo assiste nell'adempimento degli obblighi, ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.
Nel caso di incidente di sicurezza e/o di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà comunicazione al Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque non oltre 24 ore dopo esserne venuto a conoscenza. La comunicazione iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento e le altre informazioni sono fornite non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo. Il Responsabile documenta qualsiasi incidente di sicurezza e/o di violazione dei dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.
Il Responsabile deve mantenere un Registro degli incidenti di sicurezza, anche qualora non vi siano delle violazioni dei dati personali, per coadiuvare il Titolare nel suo obbligo relativo al paragrafo 5 dell'art. 33 del GDPR.

A seguito del verificarsi di detti incidenti il Titolare può:
- effettuare le succitate attività di revisione, comprese le ispezioni;
- prescrivere l'adozione di misure di sicurezza aggiornate e/o ulteriori anche rispetto a quelle previste dal presente accordo;
- attivare azioni di rivalsa nei confronti del Responsabile;
- applicare le penali contrattuali;
- risolvere il contratto (cfr. la succitata Clausola 10).

Il Responsabile deve adottare procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali incidenti di sicurezza e di violazioni di dati personali; deve disporre altresì di una struttura per la prevenzione e gestione degli incidenti informatici e delle violazioni di dati personali con il compito d'interfacciarsi con le analoghe strutture del Titolare.

12) LINEE GUIDA E PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GARANTE PRIVACY:

NOTA ESPLICATIVA: eliminare i provvedimenti non pertinenti e aggiungere quelli applicabili alla fattispecie ove esistenti:

Il Responsabile del trattamento s'impegna a mettere in atto le misure tecniche e organizzative previste da Linee Guida e provvedimenti adottati dalle Autorità europee in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento a quelli adottati dal Garante Privacy italiano quali:
- Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche - 2 luglio 2015 ((Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2015);
- Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae) e misure di sicurezza dei dati personali - 13 ottobre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali - 27 novembre 2008 (G.U. n. 287 del 9 dicembre 2008);
- Posta elettronica e internet – 1° marzo 2007;

_____
- Altro

In materia di protezione di dati personali il Responsabile del trattamento si impegna a rispettare e mettere in atto:

☐ Linee guida in materia di conservazione delle password (ACN & GPDP, Provvedimento n. 594 del 7 dicembre 2023)
☐ Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021
☐ Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010;
☐ Adempimenti semplificati per il customer care (inbound) - 15 novembre 2007
☐ RFID Etichette intelligenti: prescrizioni - 9 marzo 2005;
☐ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria - 12 novembre 2014;
☐ Sistemi di localizzazione dei veicoli nell'ambito del rapporto di lavoro - 4 ottobre 2011;
☐ Sistemi di videosorveglianza per il controllo della procedura di raccolta del campione urinario a fini certificatori o di cura della salute 15 maggio 2013;
☐ Trattamento di dati personali per profilazione on line - 19 marzo 2015;
☐ Provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi di mobile remote payment – 22 maggio 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2014)

☐ Trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati – 15 maggio 2014;

☐ Dossier sanitario - 4 giugno 2015

☐ Svolgimento di indagini di customer satisfaction in ambito sanitario - 5 maggio 2011;

☐ Le norme del Codice Privacy non in contrasto con il Regolamento Europeo e non oggetto di abrogazione/modifica

☐ per i trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici (quelli di cui all'art. 6.1.c) ed e) del GDPR), in considerazione dell'art. 6.2 del GDPR saranno valutate le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili nel rispetto degli specifici regolamenti attuativi (ex artt. 20 e 22 del Codice), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.

☐ Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione);

☐ Le buone prassi in materia di sicurezza o Privacy proposte da associazioni:
(Esempio:
- Center for Internet Security;
- Critical Security Controls for Effective Cyber Defense;
- CIS Benchmarks;
- Altro)

☐ Altro_____

13) CERTIFICAZIONI PERTINENTI:

Per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate (cfr. art. 28.5 del GDPR), il Responsabile del trattamento aderisce a specifici codici di condotta o a schemi di certificazione come di seguito:

NOTA ESPLICATIVA: valorizzare le certificazioni possedute ed eliminare quelle non pertinenti.

a) visto l'art. 43.1.b) del GDPR, che prevede una certificazione accreditata IS0 17065, il Responsabile del trattamento ha ottenuto il rilascio delle seguenti certificazioni:

[ ] ISDP©10003 (ITA);
[ ] Carpa (LU);
[ ] Europrivacy (LU);
[ ] Europrice (D);
[ ] altra certificazione accreditata IS0 17065 in materia di protezione dei dati personali;

b) visto l'art. 32 (nonché l'art. 25) del GDPR, anche se la norma di accreditamento ISO 17021-1 non è da considerarsi valida ai fini del GDPR, pur tuttavia molti argomenti trattati hanno riscontro in specifici requisiti di legge europei e nazionali, il Responsabile del trattamento possiede le seguenti certificazioni:

[ ] ISO/IEC 27001;
[ ] ISO/IEC 22301;

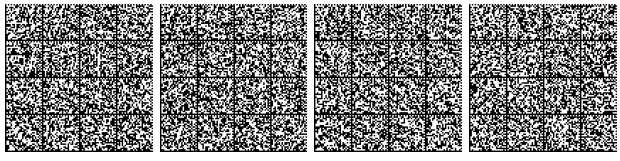

[ ] ISO/IEC 20000-1;
[ ] ISO/IEC 27701;
[ ] ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018, integrate, come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
[ ] altra certificazione accreditata (e/o integrata) come addendum alla Norma ISO/IEC 27001;
[ ] altra certificazione accreditata in materia di privacy e gestione della sicurezza delle informazioni;

c) il Responsabile del trattamento ha ottenuto inoltre le seguenti certificazioni:

[ ] ISO 9001;
[ ] ISO 13485;
[ ] altra certificazione accreditata in materia di gestione della qualità;

[ ] ALTRO_____.

d) visto l'art. 106, comma 8, del D. Lgs. n. 36/2023, "Garanzie per la partecipazione alla procedura", ai fini del presente affidamento il Responsabile del trattamento ha ottenuto tra le norme di certificazione ivi previste le seguenti:

[ ] ALTRO_____.

14) INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO E CONSENSO DELL"INTERESSATO:

Nel caso in cui il/i trattamenti oggetto del presente contratto si basino sul consenso l'informativa redatta dal Titolare del trattamento deve essere:
☐ Consegnata a mano all'interessato;
☐ Pubblicata online sul sito XXXX;
☐ Non applicabile;
☐ Consegnata dal Titolare stesso;
☐ Altro (specificare nello spazio sottostante).

Gestione del consenso.

Quando il trattamento si fonda sulla base giuridica del consenso "libero" dell'interessato viene fornita dal Titolare specifica informativa e viene richiesto apposito consenso in mancanza del quale non si procederà al relativo trattamento.
Il consenso va raccolto e registrato tramite:
☐ Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto, reso e raccolto a cura del Titolare del trattamento;
☐ Informativa e modulo raccolta consenso cartaceo redatto a cura del Titolare e reso/raccolto da XXXX che dovrà consegnare la modulistica firmata al Titolare del trattamento;
☐ Raccolta e registrazione del consenso tramite sistema informatico XXXX;
☐ Altro;
☐ Non applicabile.

ALLEGATO IV

Elenco dei sub-responsabili del trattamento e/o terzi autorizzati al trattamento

Il Responsabile del Trattamenti si avvale dei seguenti sub-Responsabili del trattamento:

***Sub* Responsabile del trattamento (Nome, ragione sociale, sede legale)**	**Descrizione del trattamento** (compresa la delimitazione delle responsabilità, qualora siano autorizzati più sub-Responsabili)	**Attività svolte per conto del primo Responsabile**	**Dati di contatto del referente**

ALLEGATO V
Disciplina dei servizi di Amministratore di Sistema

NOTA ESPLICATIVA: da utilizzare quando le prestazioni contrattuali implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema

Quando le prestazioni contrattuali implichino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema le persone fisiche designate AdS sono individuate in base ai criteri forniti nel provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 [doc. web n. 1577499] (G.U. n. 300 del 24 dicembre 2008), come modificato in base al provvedimento del 25 giugno 2009, che considera come tali le figure professionali finalizzate alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti nonché altre figure equiparabili quali gli amministratori di base dati, gli amministratori di reti e di apparati di sicurezza e gli amministratori di sistemi software complessi.
Il Responsabile del trattamento tiene un registro aggiornato di tutti gli Amministratori di Sistema (AdS) nonché di quegli Amministratori di Sistema la cui attività riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (AdS/L) nominati al momento della sottoscrizione del presente contratto. Ciò anche al fine di consentire al Titolare di rendere nota o conoscibile l'identità degli AdS/L in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti.

Il Responsabile tiene costantemente aggiornato il registro nella forma di seguito indicata e informa per iscritto il Titolare del trattamento di eventuali modifiche previste di tale elenco riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Amministratori di Sistema.

Col. 1 Cognome e Nome della persona fisica designata AdS	**Col. 2** Società e Organizzazione di appartenenza	**Col. 3** Ubicazione di lavoro dell'Ads	**Col. 4** Funzioni attribuite all'AdS: ambito di operatività per settori o per aree operative (*job description*)	**Col. 5** Banca dati gestita e trattamenti consentiti	**Col. 6** La persona in questione tratta informazioni di carattere personale dei lavoratori (AdS/L)?	
					SI	NO

Legenda:
Colonna 1: Cognome e Nome: cognome e nome della persona fisica che è stata designata, per iscritto, Amministratore di Sistema
Colonna 2: *Organizzazione di appartenenza*: indica la ragione sociale della Società di appartenenza dell'AdS e gli estremi identificativi dell'unità organizzativa nella quale l'AdS opera.
Colonna 3: Ubicazione: indica l'ubicazione di lavoro nella quale l'AdS svolge normalmente la sua attività
Colonna 4: Funzioni attribuite: descrive l'elenco dei servizi informatici assegnati alla persona, l'ambito di operatività per settori o per aree operativa. Vale a dire la *job description* dell'AdS.
Colonna 5: *Banca dati gestita e trattamenti consentiti:* indica le banche dati a cui l'AdS è autorizzato ad accedere e il tipo di operazioni consentite sui dati ivi contenuti. Vale adire il "profilo di autorizzazione" dell'AdS.
Colonna 6: Trattamento di informazioni dei lavoratori (AdS/L): la colonna "SI" indica quegli AdS la cui attività, in relazione ai diversi servizi informatici cui sono preposti, riguarda anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori (per brevità: "AdS/L"). Il dato viene fornito in adempimento a quanto prescritto dal Provvedimento del Garante che pone a carico dei Titolari del trattamento l'obbligo di rendere nota, nell'ambito della propria organizzazione, l'identità degli AdS/L al fine di richiamare l'attenzione sulla rilevanza e la criticità insite nello svolgimento della loro mansione.

Il Responsabile del trattamento, si impegna più specificamente a:

1) individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;

2) assegnare ai suddetti soggetti una user id che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
    a. divieto di assegnazione di user id generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
    b. utilizzo di utenze amministrative anonime, quali "root" di Unix o "Administrator" di Windows, solo per situazioni di emergenza; le relative credenziali devono essere gestite in modo da assicurare l'imputabilità di chi ne fa uso;
    c. disattivazione delle user id attribuite agli Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
3) associare alle user id assegnate agli Amministratori una password e garantire il rispetto delle seguenti regole:

a) utilizzare password con lunghezza minima di almeno 14 caratteri, qualora l'autenticazione a più fattori non sia supportata;
b) cambiare la password alla prima connessione e successivamente almeno ogni 30 giorni (password aging).
c) le password devono differire dalle ultime 5 utilizzate (password history);
d) conservare le password in modo da garantirne disponibilità e riservatezza;
e) registrare tutte le immissioni errate di password. Ove tecnicamente possibile, gli account degli Amministratori devono essere bloccati dopo un numero massimo di tentativi falliti di login;
f) assicurare che l'archiviazione di password o codici PIN su qualsiasi supporto fisico avvenga solo in forma protetta da sistemi di cifratura;

4) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
5) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
6) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa;
7) adottare sistemi di registrazione degli accessi logici (log) degli Amministratori ai sistemi e conservare gli stessi per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi. Qualora la Società utilizzi sistemi messi a disposizione dalla Regione, comunicare agli Amministratori che la Regione stessa procederà alla registrazione e conservazione dei log;
8) impedire l'accesso diretto ai singoli sistemi con le utenze amministrative. In particolare, deve essere imposto l'obbligo per l'Amministratore di accedere con una utenza normale e solo successivamente dargli la possibilità di eseguire, come utente privilegiato, i singoli comandi;

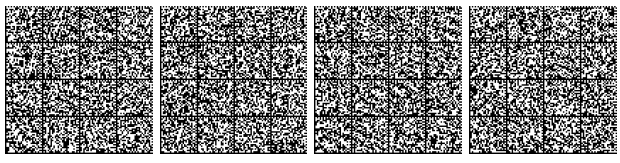

9) utilizzare, per le operazioni che richiedono utenze privilegiate di amministratore, macchine dedicate, collocate in una rete logicamente dedicata, isolata rispetto ad internet. Tali macchine non devono essere utilizzate per altre attività;
10) comunicare al momento della sottoscrizione del presente atto, e comunque con cadenza almeno annuale ed ogni qualvolta se ne verifichi la necessità, alla Regione gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali Amministratori di Sistema, di Base Dati, di Rete e/o di software Complessi, specificando per ciascuno di tali soggetti:
a) il nome e cognome;
b) la user id assegnata agli Amministratori;
c) il ruolo degli Amministratori (ovvero di Sistema, Base Dati, di Rete e/o di Software Complessi);
d) i sistemi che gli stessi gestiscono, specificando per ciascuno il profilo di autorizzazione assegnato;
11) eseguire, con cadenza almeno annuale, le attività di verifica dell'operato degli Amministratori e consentire comunque alla Regione Lazio, ove ne faccia richiesta, di eseguire in proprio dette verifiche;
12) nei limiti dell'incarico affidato, mettere a disposizione del Titolare e del DPO della Regione quando formalmente richieste, le seguenti informazioni relative agli Amministratori: log in riusciti, log in falliti, log out. Tali dati dovranno essere resi disponibili per un congruo periodo non inferiore a 6 mesi;
13) durante l'esecuzione dei Contratti, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di protezione dei dati personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di sicurezza di natura fisica, logica e/o organizzativa), la Società. si impegna a collaborare, nei limiti delle proprie competenze tecniche/organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare affinché siano sviluppate, adottate ed implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ALLEGATO VI

Privacy by design e by default

Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (privacy by design e by default)

Nel trattare i dati per conto del Titolare, o nel fornire al Titolare soluzioni di trattamento, il Responsabile deve rispettare i principi di protezione dei dati fin dalla progettazione (privacy by design) e protezione dei dati per impostazione predefinita (privacy by default) di cui all'art. 25 GDPR comunicando al Titolare le soluzioni individuate e adottate per rispettare tali principi (cfr. Considerando 78 GDPR).

Al riguardo il Titolare fornisce al Responsabile del trattamento le seguenti istruzioni:

1. la protezione dei dati deve essere presa in considerazione sin dalle fasi iniziali della pianificazione di un trattamento e ancor prima di definirne i mezzi;
2. se il Responsabile del trattamento è coadiuvato da un Responsabile della protezione dei dati (RPD), questo deve essere coinvolto per integrare la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita nelle procedure di acquisizione e sviluppo, nonché lungo l'intero ciclo di vita del trattamento;
3. il Responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare che la protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita è parte integrante del ciclo di vita dello sviluppo delle soluzioni adottate per il trattamento;
4. il Responsabile del trattamento deve tenere conto degli obblighi di fornire una tutela specifica ai minori e ad altri interessati vulnerabili, nel rispetto della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita;
5. il Responsabile del trattamento deve agevolare l'attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita al fine di supportare il Titolare nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 25 del RGPD;
6. il Responsabile del trattamento deve svolgere un ruolo attivo nel garantire che siano soddisfatti i criteri relativi allo «stato dell'arte» e notificare ai titolari del trattamento qualunque modifica a tale «stato dell'arte» che possa compromettere l'efficacia delle misure adottate; il Responsabile del trattamento deve essere in grado di dimostrare in che modo i propri mezzi (hardware, software, servizi o sistemi) permettano al Titolare di soddisfare i requisiti in materia di responsabilizzazione in conformità della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, per esempio utilizzando indicatori chiave di prestazione (KPI) per dimostrare l'efficacia delle misure e delle garanzie nell'attuazione dei principi e dei diritti;
7. il Responsabile del trattamento deve consentire al Titolare del trattamento di essere corretto e trasparente nei confronti degli interessati per quanto concerne la valutazione e dimostrazione dell'effettiva attuazione della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, analogamente a quanto si verifica nella dimostrazione della loro conformità con il RGPD in base al principio di responsabilizzazione;
8. le tecnologie di rafforzamento della protezione dei dati (PET, privacyenhancing technologies) che hanno raggiunto lo stato dell'arte possono essere utilizzate fra le misure da adottare in conformità dei requisiti della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita, se del caso, secondo un approccio basato sul rischio. Si ricorda che di per sé, le PET non coprono necessariamente gli obblighi di cui all'articolo 25 del RGPD;
9. il Responsabile del trattamento deve tenere conto che i sistemi preesistenti sono soggetti agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita ai quali soggiacciono i sistemi nuovi, cosicché, ove non siano già conformi ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita e non sia possibile effettuare modifiche per adempiere ai relativi obblighi, i sistemi preesistenti non sono conformi agli obblighi del RGPD e non possono essere utilizzati per trattare dati personali;
10. il Responsabile del trattamento deve trattare solo i dati personali che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per la finalità. La minimizzazione dei dati realizza

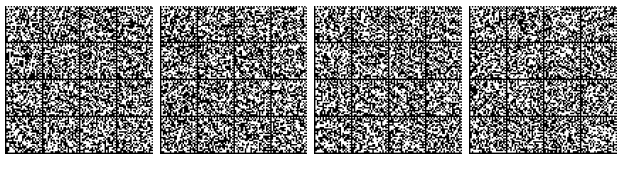

e rende operativo il principio di necessità. Nel proseguire il trattamento, il Responsabile deve valutare periodicamente se i dati personali trattati siano ancora adeguati, pertinenti e necessari o se occorra cancellarli o renderli anonimi.

11. la minimizzazione può anche riferirsi al grado di identificazione. Se la finalità del trattamento non richiede che i set di dati definitivi si riferiscano a una persona fisica identificata o identificabile (come nelle statistiche), ma lo richiede il trattamento iniziale (ad es. prima dell'aggregazione dei dati), il Responsabile cancella o rende anonimi i dati personali non appena non sia più necessaria l'identificazione. Se l'identificazione continua a essere necessaria per le altre attività di trattamento, i dati personali dovrebbero essere pseudonimizzati al fine di ridurre i rischi per i diritti degli interessati.".

Art. 11.

Modifiche all'allegato OO al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. All'allegato OO del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla sezione «1. Segnalazione» ovunque ricorra l'indirizzo PEC «databreach@regione.lazio.legalmail.it», questo è sostituito da «databreach@pec.regione.lazio.it»;

b) alla sezione «3. Valutazione», dopo le parole «All'esito di questa fase, il livello di "gravità" del *Personal Data Breach*, che deve essere comunicato al Direttore generale (DG), potrà essere:», la tabella è sostituita dalla seguente:

Livello	Descrizione
Basso	Gli individui non saranno interessati dalla violazione o potrebbero incontrare alcuni inconvenienti, che supereranno senza alcun problema (tempo trascorso a reinserire informazioni, fastidi, etc.).
Medio	Gli individui possono incontrare notevoli disagi, che saranno in grado di superare nonostante alcune difficoltà (costi aggiuntivi, rifiuto di accesso ai servizi aziendali, paura, mancanza di comprensione, stress, etc.).
Alto	Gli individui possono incontrare conseguenze significative, che dovrebbero essere in grado di superare anche se con gravi difficoltà (appropriazione indebita di fondi, inserimento in black-list, danni alla proprietà, perdita di posti di lavoro, citazione in giudizio, peggioramento della salute, etc.).
Molto alto	Gli individui possono incontrare conseguenze significative, o addirittura irreversibili, che non possono superare (difficoltà finanziarie, incapacità lavorativa, disturbi psicologici o fisici a lungo termine, morte, etc.).

c) alla sezione «4. Gestione e risposta», dopo le parole «Il SDC procede secondo le regole sintetizzate in tabella», la tabella è sostituita dalla seguente:

Livello di rischio	Ove possibile entro le 72 ore	Senza ingiustificato ritardo
	Notifica al Garante	*Comunicazione all'interessato*
Molto alto	SI	SI
Alto	SI	NO
Medio	NO	NO
Basso	NO	NO

d) all'allegato B *«Data Breach Report»*, nella sezione «Tipologie di Dati personali», nella riga «Dati particolari - patrimoniali», la parola: «- patrimoniali» è soppressa.

Art. 12.

Aggiunta degli allegati PP, QQ, RR e SS al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni

1. Dopo l'allegato «OO» del regolamento regionale n. 1/2002 e successive modificazioni, sono aggiunti gli allegati PP, QQ, RR e SS del presente regolamento.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

(*Omissis*)

25R00244

REGOLAMENTO REGIONALE 23 aprile 2025, n. **9**.

Modifiche al regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 (Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 «Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo» e successive modifiche).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - n. 33 Ordinario del 24 aprile 2025)

LA GIUNTA REGIONALE

HA ADOTTATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2 «Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 1° luglio 2021, n. 9 "Misure di sostegno per i genitori separati in condizioni di disagio economico e abitativo" e successive modifiche»)

1. All'art. 3 del r.r. n. 2/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, attribuisce le risorse stanziate, per le finalità previste nel presente articolo, a:

a) i distretti sociosanitari, in proporzione al numero dei minori residenti, rilevato dall'ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e alla dimensione territoriale di ciascun distretto;

b) le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che, previo avviso pubblico regionale, hanno manifestato la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo.»;

b) al comma 6, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «distretto sociosanitario» sono inserite le seguenti: «o l'ASP,»;

2) la parola: «pubblica» è sostituita dalla seguente: «pubblicano».

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del regolamento regionale 5 febbraio 2025, n. 2

1. All'art. 4 del r.r. n. 2/2025, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione, attribuisce le risorse stanziate, per le finalità previste nel presente articolo, a:

a) i distretti sociosanitari, in proporzione al numero dei minori residenti, rilevato dall'ultimo censimento permanente della popolazione pubblicato dall'ISTAT e alla dimensione territoriale di ciascun distretto;

b) le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) che, previo avviso pubblico regionale, hanno manifestato la propria disponibilità alla realizzazione degli interventi previsti nel presente articolo.»;

b) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: «distretto sociosanitario» sono inserite le seguenti: «o l'ASP,»;

2) la parola: «pubblica» è sostituita dalla seguente: «pubblicano».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

25R00245

REGIONE SICILIA

LEGGE 1° aprile 2025, n. **12**.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di febbraio.

(Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazzetta Ufficiale *della Regione Siciliana (P. I) n. 17 dell'11 aprile 2025 (n. 12))*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) *del decreto legislativo n. 118/2011*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 34.575,40 di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. 1. All'onere di cui all'art. 1 di euro 34.575,40 si provvede, nell'esercizio finanziario 2025, mediante utilizzo di parte delle somme corrispondenti all'accantonamento «DFB emersi *ex* art. 73 decreto legislativo n. 118/2011 ma non riconosciuti da ARS» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2025 di cui all'allegato 15 - a1) Elenco risorse accantonate - al bilancio di previsione 2025-2027 approvato con la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa e dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di competenza di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E e le variazioni di cassa per i capitoli indicati nella colonna A mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa come riepilogato per titoli e tipologie e per missioni e programmi nell'allegato 8/1.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle

specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2025, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° aprile 2025

SCHIFANI

L'Assessore regionale per l'economia
DAGNINO

(*Omissis*).

25R00119

LEGGE 1° aprile 2025, n. **13**.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. D.F.B. 2024. Mese di marzo.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 17 dell'11 aprile 2025 (n. 12))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera e) *del decreto legislativo n. 118/2011*

1. Ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per il valore complessivo di euro 145.152,90 di cui all'allegato 1 alla presente legge.

Art. 2.

Coperture finanziarie

1. 1. All'onere di cui all'art. 1 di euro 145.152,90 si provvede, nell'esercizio finanziario 2025, mediante utilizzo di parte delle somme corrispondenti all'accantonamento «DFB emersi *ex* art. 73 d.lgs. 118/2011 ma non riconosciuti da ARS» del risultato presunto di amministrazione al 1° gennaio 2025 di cui all'allegato 15 – a1) Elenco risorse accantonate - al bilancio di previsione 2025-2027 approvato con la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione della spesa e dell'entrata per l'esercizio finanziario 2025 sono introdotte le variazioni di competenza di cui all'allegato 1 discendenti dall'applicazione dell'art. 1 e dell'art. 2 per i capitoli indicati rispettivamente nelle colonne A e D e gli importi indicati rispettivamente nelle colonne C ed E e le variazioni di cassa per i capitoli indicati nella colonna A mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa come riepilogato per titoli e tipologie e per missioni e programmi nell'allegato 8/1.

2. All'adozione dei provvedimenti di spesa dei debiti fuori bilancio riconosciuti con la presente legge provvedono le strutture regionali competenti nell'ambito delle specifiche dotazioni finanziarie iscritte, a valere sull'esercizio finanziario 2025, nelle rispettive missioni e programmi di spesa, a seguito delle variazioni di bilancio di cui alla presente legge.

Art. 4.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 1° aprile 2025

SCHIFANI

Assessore regionale per l'economia
DAGNINO

(*Omissis*)

25R00120

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GUG-003) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

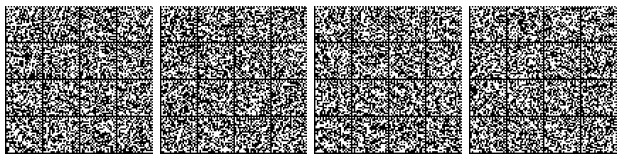

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

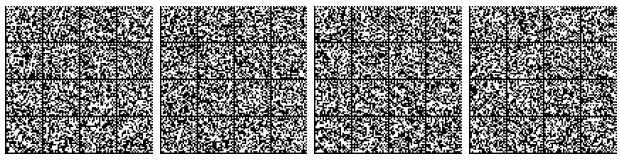

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

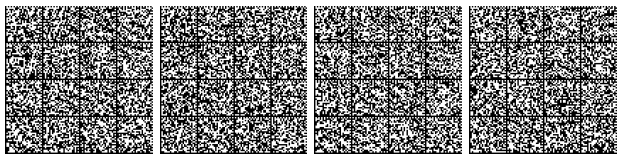

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

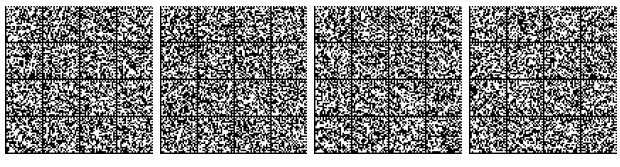

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

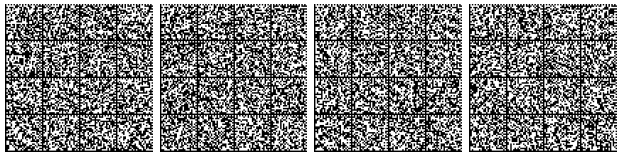

pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca

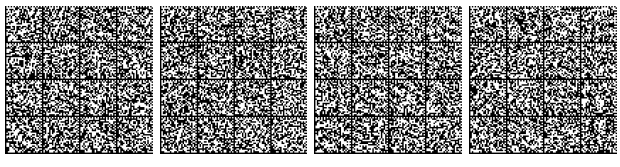

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C

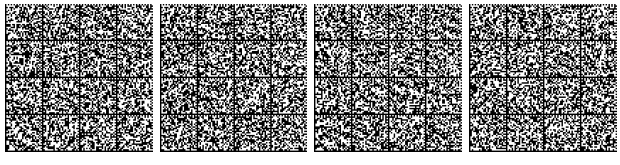
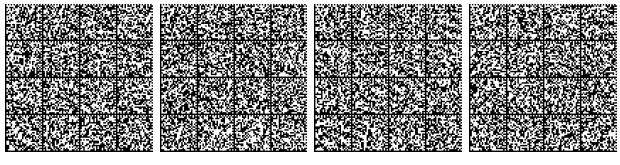
€ 5,00